

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

314° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 3 LUGLIO 2003

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

2 ^a - Giustizia	<i>Pag.</i>	3
3 ^a - Affari esteri	»	5
5 ^a - Bilancio	»	11
6 ^a - Finanze e tesoro	»	13
7 ^a - Istruzione	»	17
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	20
11 ^a - Lavoro	»	83

Organismi bicamerali

Informazione e segreto di Stato	<i>Pag.</i>	89
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	»	90

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	<i>Pag.</i>	91
--	-------------	----

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 3 LUGLIO 2003

237^a Seduta*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE REFERENTE*

(1184) MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento
(Seguito dell'esame e rinvio)

Il presidente Antonino CARUSO, anche a nome del relatore senatore Borea, comunica che sono maturate le condizioni perché la Commissione possa riprendere l'esame del disegno di legge in titolo in quanto il Ministero dell'economia e delle finanze avrebbe individuato i fondi necessari ad assicurare la copertura degli oneri da esso derivanti.

Il tempo trascorso dall'ultima seduta dedicata alla trattazione della materia, suggerisce peraltro la riapertura dei termini per la presentazione di eventuali emendamenti che il Presidente propone per giovedì 10 luglio, alle ore 20.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1880) CALVI – Modifiche al codice penale in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore Luigi BOBBIO, il quale dopo aver espresso piena adesione al testo in esame nel suo complesso osserva che il termine di cinque anni per la concessione della riabilitazione appare non più attuale, così come eccessivo risulta il termine di cinque anni per i

delitti previsto per la sospensione della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale. Va infatti rilevato come, paradossalmente, a legislazione vigente, possa risultare più agevole la riabilitazione di chi ha espiato una pena inflitta per la commissione di gravi reati rispetto alla riabilitazione di chi ha invece beneficiato della sospensione condizionale. Il relatore sottolinea poi gli effetti e la funzione della riabilitazione che ha come obiettivo la piena reintegrazione del condannato attraverso l'estinzione delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale della condanna.

Non condivide invece la previsione di cui alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 2 del disegno di legge in titolo, volta a sostituire all'articolo 179 del codice penale le parole «è concessa» con le altre «può essere concessa», in quanto diretta a superare un supposto automatismo in base al quale il giudice concederebbe la riabilitazione, supposto automatismo che, in realtà, non è dato rinvenire. Infatti per l'articolo 179 del codice penale il giudice è chiamato pur sempre a valutare la buona condotta tenuta dal condannato nell'arco di tempo indicato e quindi non è corretto parlare d'automatismo nonostante quanto la formulazione letterale del codice lascerebbe intendere.

Conclusivamente, dopo aver ribadito il suo giudizio positivo sulle norme proposte, il relatore Luigi Bobbio si riserva di proporre alcune proposte emendative di limitata portata, finalizzate al miglioramento delle stesse.

Interviene quindi il senatore CALVI il quale, dopo aver espresso apprezzamento per la relazione illustrativa svolta, sottolinea come appaiano irragionevoli i limiti temporali sopra ricordati previsti dall'attuale codice per gli istituti interessati anche in considerazione della notevole durata dei processi. Ritiene poi che possano senz'altro essere accolte le osservazioni del relatore circa la mancanza di un'effettiva necessità di modificare il comma 2 dell'articolo 179 del codice penale là dove lo stesso utilizza l'espressione «è concessa».

Il senatore CAVALLARO esprime anch'egli apprezzamento per la relazione e per il contenuto del disegno di legge.

Il presidente Antonino CARUSO propone infine di fissare fin d'ora il termine per la presentazione degli emendamenti a mercoledì 9 luglio, alle ore 20.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 3 LUGLIO 2003

125^a Seduta

Presidenza del Presidente

PROVERA

indi del Vice Presidente

Franco DANIELI

Interviene ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Antonione.

La seduta inizia alle ore 14,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul Patto di stabilità per l'Europa del sud-est: audizione del sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, rinviata nella seduta di martedì 12 novembre 2002.

Il sottosegretario ANTONIONE svolge una relazione introduttiva annunciando che affronterà tre profili in particolare: quello della situazione e delle prospettive nei Balcani occidentali dopo il recente vertice di Salonicco, le priorità della presidenza italiana ed infine il contributo della cooperazione regionale e del patto di stabilità.

Sul primo punto rileva come la situazione generale negli ultimi tre anni sia molto cambiata nella regione; si sono registrati sviluppi positivi sul piano della stabilizzazione, del progressivo consolidamento dei sistemi istituzionali e di un miglioramento generale delle condizioni di vita delle popolazioni.

Il vertice di Salonicco del 21 giugno scorso ha segnato il punto di arrivo di un processo che ha visto progressivamente rafforzarsi la cooperazione sia fra i Paesi della regione sia fra questi ultimi e l'Unione europea. Allo stesso tempo, esso ha rappresentato l'inizio di una nuova fase

che sarà caratterizzata da sempre maggiori accelerazioni nel processo di avvicinamento all'Unione dei Paesi del sud-est europeo.

Il Vertice di Salonicco è stato importante almeno per tre ragioni: in primo luogo, esso ha confermato la prospettiva europea della Regione. L'Unione Europea, alle prese con il più grande allargamento della propria storia, è riuscita infine a guardare avanti, a non ignorare la forte domanda di integrazione proveniente dalla Regione, a rifuggire la tentazione, pur comprensibile, di appagamento.

La seconda ragione è che Salonicco ha dato inizio, di fatto, ad una nuova fase del processo di avvicinamento all'Europa, un processo sempre più improntato a logiche tipiche della pre-adesione. È noto che, ad esempio, non è stato possibile raggiungere un consenso sul rafforzamento di determinate forme di sostegno comunitario, per le quali l'Italia, insieme con la Presidenza greca, si era battuta. Sarebbe tuttavia un errore focalizzare l'attenzione su ciò che – almeno per ora – non si è riusciti ad ottenere, perdendo di vista il vero elemento politico dell'intero esercizio: l'essere riusciti ad avviare, nonostante le resistenze di molti, un processo che prevede già in questa fase l'estensione ai Paesi dei Balcani occidentali di una serie di strumenti concreti, mutuati dalla strategia di pre-adesione. Strumenti che, per loro stessa natura, sono destinati a preparare il terreno ad un nuovo processo di allargamento.

La terza ragione è l'aver iniziato a Salonicco una nuova fase nel dialogo politico fra la Regione nel suo insieme e l'Unione Europea, anche su temi, quali la sicurezza comune e la politica estera, che non possono che essere dibattuti fra membri di una stessa famiglia.

Spetta ora all'Italia, in qualità di prossima presidenza di turno della UE, tradurre gli impegni politici di Salonicco in azioni puntuali. E l'Italia è pronta ad affrontare tale impegno con entusiasmo poiché ritiene che il processo di integrazione europea non possa dirsi completo fintanto che i Paesi ed i popoli dei Balcani occidentali non faranno parte a pieno titolo della grande famiglia europea.

Fra le priorità per i prossimi sei mesi va menzionato, in primo luogo, il consolidamento della stabilità e delle istituzioni democratiche. In proposito occorrerà dare piena attuazione agli Accordi di Dayton, Ohrid, Belgrado ed alla Risoluzione n. 1244 delle Nazioni Unite, relativa al Kosovo. L'Unione europea, che è già il principale attore politico nella regione, dovrà inoltre prepararsi ad assumere responsabilità crescenti anche sul fronte della sicurezza, in coordinamento con la Nato e secondo le intese «Berlin plus». La missione europea di polizia in Bosnia e l'operazione Concordia in Macedonia testimoniano l'impegno dell'UE nella regione anche in tale settore. Durante il semestre italiano bisognerà in primo luogo portare a compimento l'operazione militare in Macedonia e studiare insieme agli altri *partners* europei ulteriori azioni di stabilizzazione, per esempio tramite un impegno nel settore della polizia. Occorrerà inoltre monitorare gli sviluppi in Bosnia, d'intesa con gli alleati NATO, visto che il Consiglio europeo ha espresso la propria intenzione, quando i tempi saranno maturi, di avviare un'operazione militare europea a seguito di quella SFOR.

Le continue fughe in avanti della *leadership* kosovara continuano ad essere fonte di particolare preoccupazione. Una strategia globale per contenere le pressioni in atto dovrebbe basarsi su tre elementi: rendere operativa la strategia «*standards before status*», che resta alla base della politica europea, avviare il dialogo diretto fra Belgrado e Pristina su questioni pratiche (trasporti, energia, ritorni dei rifugiati serbi), fornire una prospettiva europea anche a questa parte della regione, a prescindere dalla definizione dello *status* finale.

Occorre poi tradurre gli impegni di Salonicco in azioni concrete: si tratta di avviare, d'intesa con la Commissione, azioni specifiche che consentano la graduale definizione di nuovi strumenti contrattuali fra la UE e la regione, basati sui modelli della pre-adesione – quali le *partnership*. Occorrerà inoltre lavorare per estendere programmi comunitari ai Paesi dei Balcani occidentali, avviare forme specifiche di cooperazione in tema di PESC e di sicurezza comune, anche in campo parlamentare, rafforzare il dialogo politico ed intensificare le iniziative di *institution building*. Occorrerà inoltre fare in modo che la decisione di aumentare il bilancio comunitario in favore della regione (circa 200 milioni di euro per il periodo 2004-2006) sia tradotta in provvedimenti finanziari specifici, lavorando al contempo in stretto raccordo con le Istituzioni finanziarie internazionali per iniziative ulteriori nel campo dei trasporti, dell'energia e delle piccole e medie imprese. Si tratta poi di far avanzare il processo di Stabilizzazione ed associazione con i singoli Paesi d'intesa con la Commissione. In proposito, occorrerà monitorare il processo di riforma in Croazia, anche in vista del parere della Commissione sulla domanda di adesione previsto nel 2004, far avanzare il negoziato ASA (Agreement of Stabilization and Association) con l'Albania, completare lo studio di fattibilità in Bosnia, creare le condizioni per poter avviare un negoziato ASA con Serbia e Montenegro, sostenere l'attuazione degli accordi di Ohrid ed il processo di riconciliazione etnica in Macedonia. Il Governo ed il Parlamento italiano devono completare il processo di ratifica degli accordi di stabilizzazione ed associazione già sottoscritti (con Croazia e Macedonia), in vista della loro successiva entrata in vigore. Occorrerà monitorare gli impegni che i Paesi della regione hanno assunto a Salonicco ed assisterli nell'identificare ed attuare le misure idonee a contrastare sempre più efficacemente i fenomeni dell'immigrazione illegale, con una particolare attenzione alle iniziative di controllo e gestione dei confini. Inoltre, la stabilità economica è essenziale ai fini della stabilità politica della regione e dello sradicamento della criminalità organizzata. L'UE continuerà ad offrire assistenza ai Paesi dei Balcani occidentali in cooperazione con le Istituzioni finanziarie internazionali per consolidare i risultati in termini di stabilità macroeconomica, accelerare le riforme strutturali, far avanzare i processi di privatizzazione, creare un clima economico favorevole agli investimenti esteri (infrastrutture, energia e commercio sono le principali priorità).

Durante il semestre italiano si prevedono due riunioni sulle tematiche in questione a livello politico: una a livello dei Ministri della giustizia e degli interni, prevista in novembre, e una dei Ministri degli esteri, prevista in dicembre, che si propone di fare il punto sull'attuazione del vertice di Salonicco e fissare le future priorità. Entrambe le riunioni avranno lo stesso formato di Salonicco.

Il Patto di Stabilità resta per il momento per l'Italia, insieme all'Iniziativa centro-europea e all'Iniziativa Adriatico-Ionica, uno dei fori privilegiati per aiutare i Paesi dei Balcani ad avvicinarsi alle istituzioni euro-atlantiche. Si tratta di una istituzione oramai collaudata, la cui larga *membership*, che comprende fra gli altri tutti i Paesi UE, quelli dell'area, i Paesi non europei del G8, la Norvegia e la Svizzera, garantisce un ampio appoggio politico e finanziario ad una serie di importanti progetti di integrazione regionale e di riforme strutturali nazionali.

Nel corso dello scorso anno il Patto ha condotto a termine un'opera di riflessione sulla propria organizzazione interna e sul suo funzionamento che si è tradotta in misure concrete intese a concentrarne l'azione su un numero limitato di progetti prioritari e quindi a migliorarne l'efficienza operativa.

E' chiaro nondimeno che la funzione del Patto di Stabilità è destinata ad esaurirsi nel corso del prossimo futuro. Da un lato l'obiettivo primario della stabilizzazione dell'area balcanica, che era alla base della creazione del Patto, può almeno in larga misura considerarsi acquisito. Per altro verso, il motore principale dell'avvicinamento dei Paesi della regione all'Europa è ormai il processo di Stabilizzazione ed associazione.

L'Italia intende comunque sostenere il Patto durante il proprio semestre di Presidenza. Energia, Accordi di libero scambio, lotta al crimine organizzato sono alcune delle aree su cui il Patto potrà mettere a disposizione le proprie risorse professionali e contribuire al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati. Va favorito il trasferimento graduale della gestione dei programmi dal Patto ai Paesi della regione dando vita in tal modo ad iniziative - come il Centro per la lotta al crimine organizzato di Bucarest - che potranno essere amministrare direttamente dai Paesi balcanici.

Il senatore ANDREOTTI chiede ragguagli sullo stato di attuazione degli impegni derivanti dagli Accordi di Dayton in ordine al rientro dei profughi.

Il sottosegretario ANTONIONE rileva come la questione dei rientri dei profughi nelle aree dalle quali furono costretti ad allontanarsi in occasione del conflitto in Bosnia Erzegovina, prima, e nel Kosovo, poi, rappresenta tuttora il principale ostacolo ad una prospettiva di stabilizzazione e sviluppo dell'area dei Balcani. In effetti, si deve constatare come il numero di coloro che hanno potuto fare rientro nelle proprie abitazioni sia ancora esiguo. Con riferimento alla situazione in Kosovo, l'Italia ha saputo guadagnarsi la fiducia di tutte le parti coinvolte, dalle quali è stato espresso un comune auspicio affinché esaurito il mandato come rappresen-

tante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite di Michael Steiner – sul quale non sono mancati rilievi critici di parzialità filo albanese – al suo posto venga designato un italiano: è in questo clima che è maturata la candidatura dell'ambasciatore Armellini.

Per ciò che attiene alle prospettive di integrazione fra le diverse comunità etniche, occorre realisticamente prendere atto della necessità di mantenere sul terreno un contingente internazionale per moltissimi anni ancora, pena il ritorno a situazioni di grave conflittualità. È evidente comunque che la questione del ritorno dei profughi e della normalizzazione dei rapporti interetnici è destinata a divenire sempre più difficile da affrontare con il trascorrere del tempo ed il sedimentarsi delle situazioni di fatto. D'altra parte, non si può negare che abbia rappresentato una scelta obbligata l'aver assegnato una priorità all'obiettivo della stabilizzazione rispetto alle problematiche degli assetti statuali e dei diritti di cittadinanza. In prospettiva, comunque, il processo di integrazione europea dovrebbe garantire la possibilità dell'affermazione delle condizioni più propizie al dialogo fra le diverse comunità.

Il senatore BUDIN, dopo aver ringraziato il sottosegretario per la sua esauriente relazione, rileva che, osservando il quadro geo-politico della futura Unione allargata a venticinque membri, si scorge la potenziale criticità emergente dal settore dei Balcani; esso potrebbe, in un prossimo futuro, rivelarsi un'autentica *enclave* di instabilità, ove non si portasse avanti con sollecitudine un disegno di una graduale integrazione nel consesso europeo dei Paesi balcanici. Manifesta, inoltre, l'esigenza di un chiarimento sulla vicenda della nomina del nuovo rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per il Kosovo, destinato a sostituire il rappresentante uscente Michael Steiner, alla luce delle informazioni di stampa secondo le quali la candidatura dell'ambasciatore Armellini prospettata da parte italiana non sarebbe stata accolta.

Inoltre chiede delucidazioni sulle risorse, che ammontano a quattro miliardi di euro per i prossimi sei anni, stanziati dall'Unione europea per interventi di cooperazione nei Balcani. Chiede in particolar modo se il sottosegretario sia a conoscenza di dettagli sull'impiego dei fondi e sulle ragioni per le quali il recente vertice di Salonicco abbia deliberato un ulteriore stanziamento di soli 200 milioni di euro per gli stessi fini.

Il sottosegretario ANTONIONE fa presente che, secondo una spiegazione ufficiale, le riserve sollevate nei confronti della candidatura dell'ambasciatore Armellini al ruolo di rappresentante speciale per il Kosovo si appunterebbero sull'estrazione tecnica di tale funzionario, laddove si preferirebbe una personalità di estrazione politica. In realtà è probabile che il Segretario generale Kofi Annan intendesse sostenere la nomina di un alto funzionario di nazionalità svedese, il quale, peraltro, sarebbe incorso in un giudizio sfavorevole da parte statunitense. Impegnandosi a fornire chiarimenti circa l'effettivo impiego dei fondi stanziati dal Consiglio europeo per il settore dei Balcani, osserva che l'esiguità dell'ammontare delle ul-

teriori risorse deliberate dal vertice di Salonicco, corrispondenti ad appena 200 milioni di euro, dipende sia dal minor grado di priorità assegnato da altri Paesi dell'UE rispetto all'Italia di fronte all'evolversi della questione balcanica, sia dal fatto che non sempre si ritiene che i Paesi coinvolti siano effettivamente in grado di raggiungere un livello di stabilità in maniera sempre più autonoma rispetto agli aiuti internazionali. Come noto, la valutazione sui margini di emancipazione di ciascuno Stato dal sostegno internazionale è un criterio importante per le decisioni di spesa per le zone di crisi in Europa e nel mondo.

Il presidente Franco DANIELI, dopo aver ringraziato il sottosegretario per il contributo di informazione e gli spunti di riflessione assicurati alla Commissione, dichiara conclusa l'odierna procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 3 LUGLIO 2003

337^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 9,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver dato conto del calendario approvato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari tenutasi nella giornata di ieri, avverte che, come richiesto dal senatore Morando, a nome dei Gruppi di opposizione, nella giornata odierna avvierà contatti con la Presidenza del Senato al fine di rappresentare l'esigenza di disporre di un congruo periodo di tempo per un approfondito esame del DPEF prima del termine dei lavori del Senato della Repubblica per la pausa estiva.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(229) MUZIO ed altri. – *Estensione delle prestazioni previste per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto*

(230) MUZIO ed altri. – *Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto*

(330) Tommaso SODANO ed altri. – *Norme per il riconoscimento degli infortuni, delle malattie professionali e delle esposizioni da amianto*

(349) BATTAFARANO ed altri. – *Integrazioni alla normativa in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, realizzazione di un programma di sorveglianza sanitaria e istituzione del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto*

(540) CARELLA ed altri. – *Disciplina della sorveglianza sanitaria a tutela dei lavoratori esposti all'amianto*

(590) **BETTONI BRANDANI ed altri.** – *Modifiche alla normativa in materia di benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto*

(760) **FORCIERI ed altri.** – *Modifica dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto*

(977) **Tommaso SODANO ed altri.** – *Norme per l'epidemiologia delle patologie asbesto-correlate, per l'interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, per la sorveglianza sanitaria dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto, per l'informazione sui diritti e sugli obblighi dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti e degli operatori sanitari coinvolti*

(1240) **RIPAMONTI.** – *Nuove norme in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto ed istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'amianto*

(1253) **GABURRO ed altri.** – *Nuove norme in materia di prestazioni previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto e modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257*

(Parere alla 11^a Commissione sul nuovo schema di testo unificato e sui relativi emendamenti. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 giugno.

Il presidente **AZZOLLINI** preannuncia che, nella giornata odierna, si terrà un incontro con i tecnici ed i rappresentanti delle Amministrazioni interessate per definire la questione relativa alla quantificazione degli oneri recati dal provvedimento in titolo, al fine di pervenire, nel più breve tempo possibile, ad una soluzione delle suddette questioni finanziarie.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il presidente **AZZOLLINI** avverte che la seduta pomeridiana della Commissione, già convocata per oggi, alle ore 14,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente **AZZOLLINI** avverte, altresì, che la seduta pomeridiana della Sottocommissione per i pareri, già convocata per oggi, alle ore 14,45, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 3 LUGLIO 2003

162^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PEDRIZZI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(2343) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a.

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 luglio scorso.

Proseguendo nella discussione generale, interviene il senatore BRUNALE, il quale si sofferma a commentare le disposizioni in materia di fondazioni bancarie.

Dopo aver ricordato il dibattito in corso circa gli strumenti da adottare per garantire una maggiore efficienza del sistema bancario e le trasformazioni intervenute nell'ultimo decennio, richiama le contrapposte opinioni secondo le quali, da un lato, deve essere riconosciuto il fondamentale ruolo svolto dalla Banca d'Italia e, dall'altro, deve rilevarsi criticamente come un competitivo mercato del credito possa essere realizzato solo mediante una effettiva contendibilità degli assetti proprietari delle banche.

Pur riconoscendo che è stato posto in essere, nel corso degli ultimi anni, un consistente intervento di ristrutturazione del settore bancario, come risulta dai dati da lui analiticamente citati, sottolinea che a tale processo non si è accompagnato un altrettanto rilevante recupero di efficienza. D'altro canto, proprio in relazione al ruolo e alle funzioni delle fondazioni, a partire dal 2001 si è assistito ad un sostanziale rallentamento

del processo, dovuto essenzialmente ad interventi legislativi, non condivisi dalla propria parte politica, che hanno generato incertezza anche circa le agevolazioni fiscali per gli enti conferenti.

Rileva quindi come, nell'ambito dei primari gruppi bancari nazionali, il ruolo preminente espletato dalle fondazioni bancarie, mediante partecipazione azionaria diretta ovvero tramite la stipulazione di patti di sindacato, sia tuttora incisivo. Ritiene che tale situazione presenti elementi di criticità, poiché denota il sostanziale mancato raggiungimento delle finalità sottese all'intervento di riorganizzazione del sistema creditizio: le imprese bancarie avrebbero dovuto essere gradualmente sottratte al controllo esercitato dalle fondazioni, per operare liberamente sul mercato del credito, mentre le fondazioni avrebbero dovuto rivestire un ruolo, sul modello anglosassone e maggiormente rispondente alla loro vocazione di enti di natura non commerciale, di sostegno a settori fondamentali per lo sviluppo economico e sociale del Paese.

Per quanto concerne specificamente l'articolo 4 del provvedimento, l'oratore esprime un giudizio estremamente critico sulla rimozione dell'obbligo, per le fondazioni di minori dimensioni, di cessione delle partecipazioni bancarie di controllo. A tale proposito, sottolinea come la relazione tecnica non adduca alcuna specifica motivazione a tale scelta, riferendosi esclusivamente al contenuto rilievo patrimoniale di tali enti, e come neppure il relatore abbia fornito maggior dettagli nella propria illustrazione. Rileva, inoltre, che la pur condivisibile intenzione del Governo e della maggioranza di salvaguardare le specificità di istituti di credito particolarmente legati al tessuto economico locale avrebbe dovuto essere perseguita, al contrario, incentivando la libera operatività e la crescita di tali enti.

Evidenzia, peraltro, come tale intervento normativo determini effetti negativi nei confronti di quelle fondazioni bancarie che, in ottemperanza alla legislazione precedentemente in vigore, avessero già proceduto a ridurre la propria partecipazione azionaria di controllo negli istituti di credito.

Sottolinea, infine, che un intervento normativo sulle casse di risparmio e sulle banche di minori dimensioni avrebbe dovuto consentire maggiore libertà nella scelta degli assetti proprietari.

Interviene il senatore CANTONI, il quale rileva in premessa la piena giustificazione dell'adozione di un provvedimento d'urgenza per intervenire su una serie di materie per le quali la scadenza di termini fissati per legge imponeva un intervento da parte del Governo.

Pur condividendo l'ampia relazione svolta dal senatore Paolo Franco, preannuncia il proprio avviso contrario a eventuali modifiche dell'articolo 2 in materia di rientro di capitali.

Passando a commentare le norme in tema di fondazioni bancarie, osserva, in generale, che il sistema bancario italiano presenta ancora enormi limiti dal lato dell'efficienza, poiché in esso si individuano gruppi dirigenti statici e sostanzialmente conservatori che ne bloccano lo sviluppo

in termini di produttività ed efficienza. Il sostanziale fallimento dello strumento delle fondazioni bancarie ai fini della crescita e dello sviluppo delle banche è ormai ammesso anche da coloro che avevano partecipato alla definizione legislativa di tale strumento. Le banche non sono assolutamente svincolate dagli indirizzi provenienti dai gruppi che controllano le fondazioni e le stesse giocano un ruolo di freno sostanziale. Il giudizio fortemente critico sul comparto bancario trae origine anche dall'analisi di altri fenomeni che fanno emergere comportamenti inefficienti e poco trasparenti, come ad esempio il collocamento di titoli obbligazionari ad altissimo rischio. Naturalmente tale giudizio negativo, prosegue l'oratore, non può non investire coloro che sono istituzionalmente deputati a vigilare sul buon andamento del sistema. Solo un deciso cambiamento potrà spezzare i vincoli che frenano lo sviluppo del sistema bancario.

Dopo aver comunque espresso una valutazione non negativa delle misure contenute nell'articolo 4, si sofferma a commentare criticamente il sistema dell'acquisizione di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione in capo alla Consip S.p.a.. L'exasperazione del principio dell'economia di scala derivante dalla centralizzazione degli acquisti mostra evidenti limiti sia per il livello eccessivamente basso delle gare da affidare alla Consip S.p.a. sia per la rigidità del meccanismo che penalizza amministrazioni particolari come le scuole, la sanità o gli enti locali. D'altro canto, tale sistema appare penalizzante anche per la miriade di aziende di medie e piccole dimensioni che vengono escluse dalle gare di appalto.

Il senatore COSTA interviene sollecitando l'attenzione del Governo sulle aspettative del personale che opera nelle aziende concessionarie della riscossione dei tributi. Inoltre, condivide pienamente le osservazioni svolte dal senatore Cantoni in tema di gare affidate alla Consip S.p.a.. Conclude preannunciando un emendamento all'articolo 2 concernente la definizione di un livello massimo di imposte da pagare per accedere alla sanatoria fiscale.

Interviene quindi il senatore CADDEO, il quale esprime preoccupazione per gli esiti negativi del sistema delle gare per la fornitura di beni e servizi della pubblica amministrazione gestite dalla Consip S.p.a.. L'estensione di tale sistema, dopo una prima fase certamente positiva per quanto riguarda la centralizzazione degli acquisti per i grandi comparti amministrativi, mette sostanzialmente a rischio la capacità delle piccole e medie imprese di continuare a servire beni e servizi ad enti decentrati ovvero amministrazioni particolari. D'altro canto, il meccanismo centralistico deresponsabilizza totalmente gli amministratori locali, invertendo la tendenza ormai incontrastata ad un effettivo federalismo. Occorrerà quindi modificare ampiamente il sistema, elevando il valore dei lotti minimi da affidare ai singoli enti e riattribuendo potere decisionale alle singole amministrazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

MODIFICA DELL'ORARIO DELL'INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il presidente PEDRIZZI comunica che la seduta pomeridiana di oggi, già convocata per le ore 15, inizierà alle ore 15,30.

La seduta termina alle ore 9,35.

163^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
PEDRIZZI*

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2343) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a.

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente PEDRIZZI, preso atto che non ci sono ulteriori iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione generale.

Inoltre, preso atto dell'assenza dei rappresentanti dei Gruppi dell'opposizione rinvia lo svolgimento degli interventi di replica del relatore e del rappresentante del Governo alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 15,35.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 3 LUGLIO 2003

218^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ASCIUTTI*La seduta inizia alle ore 14,30.**IN SEDE REFERENTE*

(240) ACCIARINI. – *Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati»*

(2216) ASCIUTTI. – *Modifica alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di istituzioni di alta cultura*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 26 giugno scorso, nel corso della quale si era svolta la relazione introduttiva.

Il PRESIDENTE dà avvio alla discussione generale.

Interviene la senatrice ACCIARINI, la quale premette di condividere l'impostazione seguita dal relatore Brignone, secondo la quale i disegni di legge in titolo, seppur omogenei per materia, si pongono tuttavia finalità differenti.

In particolare, il disegno di legge n. 240 ha come obiettivo prioritario la soluzione di problemi non risolti all'atto dell'approvazione della legge n. 508 del 1999, attesa la necessità di evitare un ulteriore ritorno del provvedimento alla Camera.

Quanto al disegno di legge n. 2216, la senatrice manifesta perplessità sull'opportunità di disciplinare lo stato giuridico dei docenti degli istituti di alta cultura, senza un preventivo coordinamento con il progetto di riordino dello stato giuridico dei docenti universitari, che il Governo dichiara di voler adottare.

Il relatore BRIGNONE, intervenendo per un chiarimento, osserva che nel disegno di legge n. 2216, oltre allo stato giuridico del personale, vi sono aspetti ulteriori senz'altro condivisibili, come ad esempio l'attivazione di corsi per le discipline musicali con valore abilitante per le scuole di ogni ordine e grado, nonché di corsi di formazione per i docenti della scuola primaria e secondaria. Se non si approvassero queste norme, verrebbero senz'altro frenate, egli osserva, le potenzialità formative dei conservatori, anche in considerazione della non spendibilità dei titoli rilasciati sul mercato del lavoro.

Il senatore MONTICONE, dopo aver espresso apprezzamento per la relazione del senatore Brignone, osserva che vi sono molti aspetti dei provvedimenti in titolo senz'altro condivisibili.

Quanto al disegno di legge n. 2216, egli sottolinea l'importanza delle previsioni recate dall'articolo 1 che consentono alle istituzioni di attivare corsi di formazione con valore abilitante per le discipline artistiche e musicali per le scuole di ogni ordine e grado, nonché corsi di aggiornamento e formazione per i docenti della scuola primaria e secondaria.

Auspica tuttavia che, con riferimento ai corsi per le discipline artistiche – che includono, fra l'altro, materie come la storia dell'arte – si tenga presente l'opportunità di un coordinamento con i corsi di laurea in lettere ed, in particolare, nelle discipline della musica, delle arti e dello spettacolo (DAMS).

Egli dichiara altresì di condividere le previsioni recate dall'articolo 2 sul rapporto di lavoro del personale non docente delle istituzioni di alta cultura. Si dovrà tuttavia tener conto dell'aggiornamento dei contratti di lavoro, anche in relazione al ruolo svolto dalle autonomie locali.

Con riferimento al disegno di legge n. 240, l'oratore giudica senz'altro opportune le modifiche alla legge n. 508 del 1999 previste dall'articolo 1, soprattutto quelle relative ai maestri accompagnatori al pianoforte per il canto e la danza, di cui peraltro ricorda la travagliata vicenda.

Riacciandosi alle riflessioni della senatrice Acciarini, condivide altresì l'opportunità di coordinare l'intervento sullo stato giuridico dei docenti delle istituzioni in questione con le ipotesi di riforma universitaria in atto.

Egli manifesta peraltro le proprie riserve sull'opportunità di procedere ad una equiparazione indiscriminata tra le istituzioni di alta cultura e le università: occorre piuttosto tracciare una linea fra le istituzioni di alta cultura, in considerazione della concreta capacità dalle medesime dimostrata di svolgere concretamente un'adeguata funzione di promozione nel settore di riferimento.

In sede di revisione della legge n. 508 del 1999, egli suggerisce dunque di prevedere il rispetto di criteri qualitativi, che tengano conto non solo del tradizionale contributo culturale offerto, ma anche e soprattutto dell'effettiva capacità di ricerca nel settore, al fine di premiare le istituzioni che rappresentano veri e propri poli di eccellenza.

In effetti l'interesse del nostro Paese, conclude il senatore Monticone, è di adottare politiche di promozione dei poli di eccellenza, i soli capaci di competere efficacemente con le omologhe istituzioni di alta cultura europee.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 3 LUGLIO 2003

233^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

PEDRAZZINI

indi del Presidente

GRILLO

Intervengono il ministro delle comunicazioni Gasparri e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Innocenzi.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente il recepimento della direttiva 2001/12/CE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, della direttiva 2001/13/CE relativa alle licenze alle imprese ferroviarie, e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, alla imposizione dei diritti per l'utilizzo della infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (n. 215)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° marzo 2002, n. 39. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 4 giugno scorso.

Il relatore, senatore CICOLANI, illustra la seguente proposta di parere favorevole con osservazioni:

«L'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, esaminato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° marzo 2002, n. 39, lo schema di decreto legislativo concernente il recepimento della direttiva 2001/12/CE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, della direttiva 2001/13/CE relativa alle licenze alle imprese ferroviarie, e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, alla imposizione dei diritti per l'utilizzo della infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (n. 215);

Preso atto del parere espresso dalla Conferenza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

con specifico riguardo ai requisiti di indipendenza cui deve soddisfare il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale rispetto alle imprese ferroviarie, pur dando atto del rispetto della situazione attuale alle direttive comunitarie, si ritiene che il testo del decreto legislativo debba prevedere che il Governo dovrà procedere entro 1 anno dall'approvazione del decreto stesso, a realizzare le condizioni per la sostanziale separazione di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) da Trenitalia, in ottemperanza allo spirito e alla lettera dell'art. 11 del Decreto Legislativo;

si ritiene di dover evidenziare la valenza fondamentale che, specialmente nel periodo di transizione, deve rivestire la regolazione del mercato in relazione ai requisiti di tempestività e precisione di intervento al fine di creare le condizioni affinché il mercato possa esprimere al meglio tutte le sue potenzialità. Con riguardo, quindi, al decreto ministeriale di cui al comma 1 dell'articolo 17, secondo periodo, con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisce il quadro per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria e i principi e le procedure per l'assegnazione della capacità infrastrutturale, per il calcolo del canone dovuto per l'accesso all'infrastruttura e per il calcolo dei corrispettivi dovuti per i servizi forniti alle imprese ferroviarie, si ritiene necessario che sia meglio specificata la natura di fondamentale strumento di regolazione tecnico trasportistica del sistema ferroviario nazionale che lo stesso decreto deve rivestire; si ritiene necessario, altresì, che tale decreto ministeriale, di competenza del Ministro dei trasporti, costituisca un testo di regolazione indipendente rispetto al decreto ministeriale di cui allo stesso comma 1 dell'art. 17, primo periodo, con cui viene definito il sistema di tariffazione per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale».

Sulla proposta di parere interviene la senatrice DONATI che, dopo aver lamentato la ristrettezza dei tempi effettivi che la Commissione ha potuto dedicare all'esame di un tema di tale rilievo, sottolinea come, in ordine al quadro complessivo del recepimento delle direttive in materia ferroviaria, non vi siano particolari obiezioni da avanzare. Per quanto riguarda invece il parere proposto dal relatore esprime qualche perplessità sulla indicazione di un anno per l'attuazione delle direttive. È infatti da sottolineare che poiché il settore ferroviario sta investendo una notevole quantità di risorse in investimenti strutturali la separazione tra rete e servizi nei termini previsti dalle direttive potrebbe, in questo particolare momento, bloccare il processo in corso. Riterrebbe pertanto più congruo, proprio al fine di agevolare l'accelerazione degli investimenti, prevedere almeno un quinquennio, come limite massimo, per la fase dell'attuazione. La seconda questione da mettere in evidenza riguarda il tema della regolazione del processo di liberalizzazione e delle vigilanza su tale processo. A questo riguardo riterrebbe opportuna l'immediata istituzione di un orga-

nismo di regolazione che potrebbe, in maniera più trasparente ed autonoma, rispetto all'Esecutivo, verificare la capacità della rete ed assegnare le relative tratte. La situazione preconizzata dal provvedimento rischia infatti di creare un ibrido poco funzionale a quello che sarà il sistema a regime.

Il senatore Paolo BRUTTI valuta positivamente il parere proposto dal relatore sottolineando tuttavia la necessità di rendere più incisiva la prima osservazione sulla realizzazione della separazione tra gestione dei servizi e della rete che le direttive comunitarie impongono. Propone pertanto al relatore di trovare una formula più stringente per indicare l'indirizzo politico della Commissione. Anche sulla seconda osservazione ritiene che dovrebbe essere più chiara l'indicazione sul fatto che il gestore della rete non deve avere alcuna competenza in merito ai meccanismi di regolazione. Pone infine il problema se non sia opportuna qualche osservazione per meglio specificare la nozione contenuta nello schema di decreto legislativo di «richiedente autorizzato».

Il presidente PEDRAZZINI sottolinea come una parte delle richieste venute nel dibattito della Commissione siano già contenute anche nel parere espresso dalla Conferenza tra Stato, le Regioni e le Province autonome.

Il RELATORE, senatore Cicolani dichiara di poter accogliere solo alcune delle osservazioni avanzate, in particolare quelle relative al raggiungimento dell'obiettivo della separazione e quelle relative all'indipendenza dell'organismo di regolazione nel senso indicato dal senatore Paolo Brutti piuttosto che dalla senatrice Donati, in considerazione del fatto che il processo di liberalizzazione del settore è ancora nella sua fase iniziale.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva quindi il parere favorevole con osservazioni proposto dal relatore dando ad esso mandato a modificarlo secondo le osservazioni accolte.

Il PRESIDENTE propone di sospendere la seduta.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 9,30, riprende alle ore 12,35.

IN SEDE REFERENTE

(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pez-

zella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

(37) CAMBURSANO. – Disposizioni in materia di privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di abolizione del canone di abbonamento e di revisione dell'entità dei canoni dei concessionari radiotelevisivi

(504) MONTICONE ed altri. – Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radio-televisive e via Internet, fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento

(1390) CREMA ed altri. – Disposizioni in materia di informazione a mezzo del sistema radiotelevisivo ed estensione dei compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai servizi radiotelevisivi realizzati da soggetti privati

(1391) DEL TURCO ed altri. – Disciplina dell'attività radiotelevisiva

(1516) PASSIGLI ed altri. – Modifiche alle modalità di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(1681) PASSIGLI. – Modifiche alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione e del presidente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo

(1887) GUBERT. – Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni

(2042) BOREA. – Abolizione del canone di abbonamento della RAI-Radiotelevisione italiana Spa

(2088) FALOMI ed altri. – Modifiche all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di tutela delle «televisioni di strada»

(2123) DENTAMARO ed altri. – Disciplina del sistema radiotelevisivo

(2170) Tommaso SODANO e MALABARBA. – Norme in materia di tutela delle «televisioni di strada»

(2178) FALOMI. – Disciplina del sistema delle comunicazioni

(2179) ANGIUS ed altri. – Norme in materia di sistema radiotelevisivo e fornitura di servizi della società dell'informazione

(2180) FALOMI. – Disposizioni per l'apertura dei mercati nel settore radiotelevisivo

– e **petizione n. 175** ad essi attinente

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il senatore FALOMI fa preliminarmente presente che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi ha fissato il termine per la presentazione degli emendamenti in Assemblea a lunedì, 7 luglio 2003, anziché a martedì 8 luglio, data richiesta dai Gruppi di opposizione, termine cui anche il relatore non era contrario. Chiede pertanto al presidente Grillo di farsi latore presso la Presidenza del Senato della necessità di prorogare tale scadenza alla data richiesta, al fine di poter consentire di predisporre gli emendamenti da presentare in Assemblea con un tempo più congruo.

La senatrice DONATI si associa alla richiesta del senatore Falomi.

Il presidente relatore GRILLO ricorda che la decisione di fissare a lunedì prossimo il termine per la presentazione in Assemblea degli emendamenti è stata presa in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi all'unanimità. Nello spirito di collaborazione che ha caratterizzato i lavori della Commissione, si impegna tuttavia a rappresentare alla Presidenza del Senato la richiesta avanzata dai senatori Falomi e Donati.

La Commissione procede quindi all'esame degli emendamenti e dei subemendamenti riferiti all'articolo 24.

La senatrice DONATI dichiara di ritirare gli emendamenti 24.13 e 24.16.

Il senatore CHIRILLI fa proprio ed illustra l'emendamento 24.2 del senatore Pasinato.

Il presidente relatore GRILLO esprime parere contrario su tutti gli emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 24, ad eccezione degli emendamenti 24.2 e 24.3, identici, e dell'emendamento 24.1000, da lui presentato in accoglimento del parere espresso dalla Commissione bilancio, sui quali formula invece parere favorevole.

Il rappresentante del GOVERNO esprime sugli emendamenti e subemendamenti il medesimo parere del relatore.

Si procede di seguito alla votazione.

Posto ai voti l'emendamento 24.1 è respinto.

Posti congiuntamente ai voti, poiché di identico contenuto, gli emendamenti 24.2 e 24.3 sono invece approvati.

Posto ai voti l'emendamento 24.4 è respinto.

Posti congiuntamente ai voti i subemendamenti 24.5/1, 24.5/2 e 24.5/3, di identico contenuto, sono respinti. Anche l'emendamento 24.5, posto ai voti, è respinto.

Posti congiuntamente ai voti, poiché di identico contenuto, gli emendamenti 24.6, 24.7, 24.8, 24.9 e 24.10 sono respinti.

Posto ai voti l'emendamento 24.1000 è invece approvato.

Posto ai voti il subemendamento 24.12/1 è respinto. Posti congiuntamente ai voti gli emendamenti 24.11 e 24.12, identici, sono respinti.

Posti congiuntamente ai voti gli emendamenti 24.14 e 24.15, di identico contenuto, sono altresì respinti. Posto ai voti l'emendamento 24.17 è

respinto. Posti infine congiuntamente ai voti, poiché di identico contenuto, gli emendamenti 24.18 e 24.19 sono respinti.

La Commissione approva quindi l'articolo 24 con le modifiche apportate.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti e dei subemendamenti riferiti all'articolo 25.

Il presidente RELATORE dà per illustrato il proprio emendamento 25.1000.

Il senatore FALOMI procede all'illustrazione dei subemendamenti all'emendamento 25.1000 proposti dal Gruppo Ds-L'Ulivo.

La senatrice DONATI illustra il senso degli emendamenti e dei subemendamenti presentati dal Gruppo Verdi-L'Ulivo, soffermandosi in particolare su quelli che tendono a mitigare il meccanismo incontrollato di libero mercato con cui il Governo intende procedere all'assegnazione delle frequenze. Illustra poi gli emendamenti finalizzati ad evitare che la sentenza n. 466 del 2002 della Corte Costituzionale finisca per essere completamente disattesa dal Governo e quelli che mirano a rendere più concreta la previsione contenuta al comma 7 dell'emendamento 25.1000 che sembra risolversi in una vera e propria delega in bianco al Ministro delle comunicazioni.

Il senatore D'ANDREA illustra i subemendamenti all'emendamento 25.1000 del Gruppo La Margherita - L'Ulivo ribadendo che anche la nuova versione dell'articolo 25 presentata dal relatore non accelera né agevola la conversione al digitale. La riformulazione dell'articolo 25 aggira ed elude il dettato della sentenza della Corte Costituzionale. I subemendamenti proposti si concentrano quindi sui primi tre commi dell'emendamento 25.1000 alla ricerca di una soluzione, almeno parziale, al problema del conflitto di interessi, anche alla luce del semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione. Un altro gruppo di emendamenti mira infine a risolvere la situazione di disparità attualmente esistente nel settore della trasmissione in tecnica analogica.

Il relatore, presidente GRILLO, conferma le ragioni alla base della nuova formulazione dell'articolo 25 e riprende, puntualizzandole, alcune delle questioni sollevate dai senatori Falomi, Donati e D'Andrea. In particolare, sul tema relativo alla tempistica di attuazione del trasferimento al digitale sostiene che il rispetto della sentenza della Corte Costituzionale è un preciso impegno di cui il Governo intende farsi carico. Sulla questione della quantificazione dei costi del passaggio al digitale sottolinea che il reperimento delle fonti di finanziamento da parte della RAI non costituisce un problema sul quale attardarsi in questo momento, in quanto sarà

compito della stessa concessionaria televisiva verificare le diverse possibili ipotesi di finanziamento. Esprime pertanto parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 25 e sui subemendamenti riferiti all'emendamento 25.1000, ad eccezione che sul subemendamento 25.1000/21.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 25.1000 e sugli emendamenti riferiti all'articolo 25 e sui subemendamenti riferiti all'emendamento 25.1000 il medesimo parere contrario.

Si passa quindi alla votazione.

Posti separatamente ai voti i subemendamenti 25.1000/1, 25.1000/2, 25.1000/3, 25.1000/4, 25.1000/5, 25.1000/6, 25.1000/7, 25.1000/8, 25.1000/9, 25.1000/10, 25.1000/11, 25.1000/12, 25.1000/13, 25.1000/14, 25.1000/15, 25.1000/16, 25.1000/17, 25.1000/18, 25.1000/19 e 25.1000/20 sono respinti.

Posto ai voti, il subemendamento 25.1000/21 è invece approvato.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore FALOMI sul subemendamento 25.1000/22, posti separatamente ai voti i subemendamenti 25.1000/22, 25.1000/23, 25.1000/24, 25.1000/25, 25.1000/26, 25.1000/27, 25.1000/28, 25.1000/29 e 25.1000/30 sono respinti.

La senatrice DONATI dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 25.1000/31.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 25.1000/31, 25.1000/32, 25.1000/33, 25.1000/34, 25.1000/35, 25.1000/36, 25.1000/37, 25.1000/38, 25.1000/39, 25.1000/40, 25.1000/41 e 25.1000/42 sono respinti.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore FALOMI sui subemendamenti 25.1000/43 e 25.1000/46, sono posti ai voti separatamente e respinti i subemendamenti 25.1000/43, 25.1000/44, 25.1000/45, 25.1000/46, 25.1000/47, 25.1000/48, 25.1000/49, 25.1000/50, 25.1000/51, 25.1000/52, 25.1000/53 e 25.1000/54.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice DONATI sul subemendamento 25.1000/55, sono posti ai voti separatamente e respinti i subemendamenti 25.1000/55, 25.1000/56, 25.1000/57, 25.1000/58, 25.1000/59, 25.1000/60, 25.1000/61, 25.1000/62, 25.1000/63, 25.1000/64, 25.1000/65 e 25.1000/66.

Il senatore FALOMI dichiara il proprio voto favorevole sui subemendamenti 25.1000/67 e 25.1000/68.

Posti separatamente ai voti i subemendamenti 25.1000/67, 25.1000/68, 25.1000/69 e 25.1000/70 sono respinti.

La senatrice DONATI dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 25.1000/71.

Posti separatamente ai voti i subemendamenti 25.1000/71 e 25.1000/72 sono respinti.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore FALOMI sul subemendamento 25.1000/73, sono posti ai voti separatamente e respinti i subemendamenti 25.1000/73, 25.1000/74, 25.1000/75, 25.1000/76, 25.1000/77, 25.1000/78, 25.1000/79, 25.1000/80, 25.1000/81, 25.1000/82, 25.1000/83, 25.1000/84, 25.1000/85, 25.1000/86, 25.1000/87, 25.1000/88, 25.1000/89, 25.1000/90 e 25.1000/91.

Prima di passare al voto dell'emendamento 25.1000, il PRESIDENTE ricorda che, in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento 5.7 (Nuovo testo), è stata approvata anche una modifica all'articolo 25 con l'aggiunta di un comma 8-*bis* che, nella nuova formulazione dell'articolo 25 proposta dall'emendamento 25.1000, deve intendersi come comma da inserire tra il comma 10 e il comma 11 dell'emendamento sostitutivo.

Posto ai voti, l'emendamento 25.1000, nei termini illustrati dal presidente relatore e come modificato dall'approvazione del subemendamento 25.1000/21, è approvato. Sono quindi preclusi tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 25 e i subemendamenti riferiti a tali emendamenti.

Posti separatamente ai voti, sono infine respinti gli emendamenti 25.0.1, 25.0.2, 25.0.3, 25.0.4, 25.0.5, 25.0.6 e 25.0.7 che proponevano articoli aggiuntivi dopo l'articolo 25.

Il PRESIDENTE dichiara decaduto l'emendamento 26.1 per assenza dei presentatori rimanendo pertanto l'articolo 26 nell'identico testo approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione procede quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 27.

Il PRESIDENTE relatore esprime parere contrario sugli emendamenti riferito all'articolo 27, ad eccezione dell'emendamento 27.1000 da lui presentato, e sui subemendamenti ad esso riferiti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime sugli emendamenti e sui subemendamenti all'articolo 27.1000 il medesimo parere del relatore.

Posti separatamente ai voti i subemendamenti 27.1000/1 e 27.1000/2 sono respinti.

Posto ai voti, l'emendamento 27.1000 è invece approvato. I restanti emendamenti all'articolo 27 sono quindi preclusi.

Poiché è stato presentato un unico emendamento soppressivo all'articolo 28, la Commissione approva il mantenimento dell'articolo stesso.

Il PRESIDENTE relatore illustra quindi alla Commissione le proposte di coordinamento al testo approvato: Coord. 1, Coord. 2, Coord. 3, Coord. 4 e Coord. 5.

Poste separatamente ai voti, la Commissione approva quindi le proposte di coordinamento illustrate.

Prima di passare al voto finale, il PRESIDENTE, esprime un vivo ringraziamento a tutti i membri della Commissione. A quelli dei Gruppi di opposizione per aver lealmente condotto una battaglia importante che tuttavia ha consentito di portare all'approvazione di un testo e della relazione per l'Assemblea e a quelli dei Gruppi di maggioranza per la cospicua e costante presenza ai lavori della Commissione.

Il senatore FALOMI informa che i Gruppi di opposizione presenteranno all'Assemblea una relazione di minoranza.

La Commissione conferisce quindi mandato al presidente relatore, autorizzandolo a chiedere di poter svolgere oralmente la relazione, a riferire favorevolmente all'Assemblea sull'approvazione del disegno di legge n. 2175 con le modifiche approvate e con la proposta di assorbimento dei disegni di legge nn. 37, 504, 1390, 1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179, 2180 e della petizione n. 175, ad essi attinente.

La seduta termina alle ore 14,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2175

Art. 24.

24.1000

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire la parola: «stabilisce» con le seguenti: «può stabilire».

24.1

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI

Sopprimere l'articolo.

24.2

PASINATO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «dei termini», aggiungere le seguenti: «per la presentazione delle domande e».

24.3

FABRIS, FILIPPELLI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «dei termini», aggiungere le seguenti: «per la presentazione delle domande e».

24.4

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «dei termini», aggiungere le seguenti: «per la presentazione delle domande e».

24.5/1

D'ANDREA

All'emendamento 24.5, sostituire le parole: «o parte di esso, oggetto della vigente concessione per la radiodiffusione sonora o in tecnica analogica», con le seguenti: «oggetto della vigente concessione per la radiodiffusione sonora in tecnica analogica».

24.5/2

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

All'emendamento 24.5, sostituire le parole: «o parte di esso, oggetto della vigente concessione per la radiodiffusione sonora o in tecnica analogica», con le seguenti: «oggetto della vigente concessione per la radiodiffusione sonora in tecnica analogica».

24.5/3

FABRIS, FILIPPELLI

All'emendamento 24.5, sostituire le parole: «o parte di esso, oggetto della vigente concessione per la radiodiffusione sonora o in tecnica analogica», con le seguenti: «oggetto della vigente concessione per la radiodiffusione sonora in tecnica analogica».

24.5

MENARDI, TOFANI

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I predetti titoli abilitativi permetteranno la diffusione, nel bacino di utenza,

o parte di esso, oggetto della vigente concessione per la radiodiffusione sonora o in tecnica analogica».

24.6

PASINATO

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) previsione di criteri per garantire che il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni garantisca parità di trattamento a tutti i richiedenti con riferimento alla effettiva disponibilità delle frequenze di trasmissione;».

24.7

FABRIS, FILIPPELLI

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) previsione di criteri per garantire che il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni garantisca parità di trattamento a tutti i richiedenti con riferimento alla effettiva disponibilità delle frequenze di trasmissione;».

24.8

VERALDI, MANZIONE, D'ANDREA, CAMBURSANO, SCALERA, BAIO DOSSI, LAURIA, DATO

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) previsione di criteri per garantire che il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni garantisca parità di trattamento a tutti i richiedenti con riferimento alla effettiva disponibilità delle frequenze di trasmissione;».

24.9

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) previsione di criteri per garantire che il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni garantisca parità di trattamento a tutti i richiedenti con riferimento alla effettiva disponibilità delle frequenze di trasmissione;».

24.10

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) previsione di criteri per garantire che il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni garantisca parità di trattamento a tutti i richiedenti con riferimento alla effettiva disponibilità delle frequenze di trasmissione;».

24.11

FABRIS, FILIPPELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di agevolare il passaggio alle diffusioni in tecnica digitale (T-DAB) si applicano, alle imprese radiofoniche ed ai loro consorzi, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 ed il relativo decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198 ed alla radiodiffusione sonora le agevolazioni di cui all'articolo 25, comma 4, della presente legge».

24.12/1

FABRIS, FILIPPELLI

All'emendamento 24.12, sopprimere le parole: «ed alla radiodiffusione sonora le agevolazioni di cui all'articolo 25, comma 4 della presente legge».

24.12

MENARDI, TOFANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di agevolare il passaggio alle diffusioni in tecnica digitale (T-DAB) si applicano, alle imprese radiofoniche ed ai loro consorzi, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e al relativo decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, ed alla radiodiffusione sonora le agevolazioni di cui all'articolo 25, comma 4, della presente legge».

24.13

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di agevolare il passaggio alle diffusioni in tecnica digitale (T-DAB) si applicano, alle imprese radiofoniche ed ai loro consorzi, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 ed il relativo decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, ed alla radiodiffusione sonora le agevolazioni di cui all'articolo 25, comma 4, della presente legge».

24.14

PASINATO

Sopprimere il comma 3.

24.15

FABRIS, FILIPPELLI

Sopprimere il comma 3.

24.16

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 3.

24.17

MENARDI, TOFANI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al medesimo comma, le parole "le imprese di radiodiffusione sonora in ambito locale possono" sono sostituite con le seguenti: "Uno stesso soggetto, esercente la radiodiffusione sonora in ambito locale, direttamente o attraverso più soggetti tra loro collegati o controllati, può"».

24.18

FABRIS, FILIPPELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero della difesa, quale presupposto per lo sviluppo della tecnologia numerica DAB-T in Italia, sono impegnati a sostenere presso il CEPT l'assegnazione dei canali 11 e 13».

24.19

MANZIONE, CAMBURSANO, BAIÒ DOSSI, DATO, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero della difesa, quale presupposto per lo sviluppo della tecnologia numerica DAB-T in Italia, sono impegnati a sostenere presso la CEPT - (Conferenza europea poste e telecomunicazioni) l'assegnazione dei canali 11 e 13».

Art. 25.**25.1000/1**

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 25.1000, sopprimere il comma 1.

25.1000/2

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

All'emendamento 25.1000 sopprimere il comma 1.

25.1000/3

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 25.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«Al fine di non compromettere il futuro assetto concorrenziale del settore televisivo di diffusione digitale, il Ministero delle comunicazioni, su proposta dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, fissa i limiti di concentrazione di tipo orizzontale nella fase successiva al completo passaggio in tecnica digitale con la introduzione di una soglia in capo agli operatori di rete».

25.1000/4

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 25.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«Ai fini dello sviluppo del mercato televisivo in tecnica digitale, saranno rese attive, a partire dal 1° gennaio 2004, reti digitali terrestri sperimentali, con un'offerta di programmi in chiaro accessibile mediante decoder o ricevitori digitali».

25.1000/5

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

All'emendamento 25.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«Al fine di favorire il più possibile lo sviluppo del mercato televisivo in tecnica digitale, a partire dal 1° gennaio 2004 tutti i titolari di concessionari radiotelevisive attivano reti digitali terrestri sperimentali, con un'offerta di programmi in chiaro accessibile mediante decoder o ricevitori digitali».

25.1000/6

FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTALBANO

All'emendamento 25/1000, al comma 1, dopo la parola: «pluralismo» aggiungere le seguenti: «e della concorrenza».

25.1000/7

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 25.1000, comma 1, sostituire le parole da: «saranno rese attive» fino alla fine del comma, con le seguenti: «e di eliminare l'elevato grado di concentrazione del mercato nazionale radiotelevisivo nazionale e le elevate barriere all'entrata che ostacolano l'ingresso ed impediscono la crescita di potenziali nuovi operatori, le frequenze radiotelevisive in tecnica digitale, in attuazione della normativa comunitaria, sono allocate e assegnate dall'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni in base a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori».

25.1000/8

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 25.1000, comma 1, sostituire le parole da: «saranno rese attive» fino alla fine del comma, con le seguenti: «il Ministro delle comunicazioni, su proposta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, adotta misure urgenti che vietino agli operatori che detengono una posizione di assoluto rilievo nell'attuale mercato televisivo in tecnica analogica, di acquisire una posizione di dominanza nel mercato della fornitura di capacità trasmissiva per la diffusione del segnale televisivo in tecnica digitale con l'obiettivo di evitare che situazioni di concentrazione esistenti nell'attuale mercato televisivo in tecnica analogica sia in grado di condizionare l'accesso al mercato a valle della fornitura di contenuti e quindi di indirizzare negativamente l'evoluzione della struttura competitiva del mercato televisivo in tecnica digitale».

25.1000/9

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 25.1000, comma 1, sostituire le parole da: «saranno rese attive» fino alla fine del comma, con le seguenti: «nella fase di transizione dal sistema analogico a quello digitale, un soggetto privato può essere destinatario di non più di due concessioni televisive nazionali in tecnica analogica».

25.1000/10

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 25.1000, comma 1, sostituire le parole da: «saranno rese attive» fino alla fine del comma, con le seguenti: «e allo scopo di evitare distorsioni del mercato televisivo, il Ministero delle comunicazioni adotta misure urgenti in ottemperanza alla sentenza della Corte Costituzionale n. 466 del 2002».

25.1000/11

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 25.1000, comma 1, sostituire le parole da: «saranno rese attive» fino alla fine del comma, con le seguenti: «in nessun caso un soggetto privato può disporre di più di due reti analogiche nazionali».

25.1000/12

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

All'emendamento 25.1000, al comma 1, sostituire le parole da: «saranno rese attive» fino alla fine del comma con le seguenti: «il Ministro delle comunicazioni adotta, entro il 31 dicembre 2003, tutti i provvedimenti necessari per il rispetto di quanto disposto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 466 del 2002».

25.1000/13

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

All'emendamento 25.1000, al comma 1, sostituire le parole da: «saranno rese attive» fino alla fine del comma con le seguenti: «si prende atto della non tollerabilità di una protrazione del regime transitorio fino alla realizzazione di un congruo sviluppo diffusione terrestre in tecnica digitale, e si dispone dunque l'immediata ottemperanza a quanto disposto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 466 del 2002».

25.1000/14

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

All'emendamento 25.1000, al comma 1, sostituire le parole da: «saranno rese attive» fino alla fine del comma con le seguenti: «si dispone che in nessun caso un soggetto privato può essere destinatario di più di due concessioni televisive nazionali in tecnica analogica».

25.1000/15

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

All'emendamento 25.1000, al comma 1, sostituire le parole da: «saranno rese attive» fino alla fine del comma con le seguenti: «l'emittenza televisiva via etere in tecnica analogica è sottoposta alla disciplina sul divieto di posizioni dominanti di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249».

25.1000/16

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

All'emendamento 25.1000, al comma 1, sostituire le parole da: «saranno rese attive» fino alla fine del comma con le seguenti: «in nessun caso un soggetto privato può essere destinatario di più di due concessioni televisive nazionali in tecnica analogica né in tecnica digitale».

25.1000/17

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

All'emendamento 25.1000, al comma 1, sostituire le parole da: «saranno rese attive» fino alla fine del comma con le seguenti: «La Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, definiscono i criteri specifici ai quali debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione».

25.1000/18

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

All'emendamento 25.1000, al comma 1, sostituire le parole da: «saranno rese attive» fino alla fine del comma con le seguenti: «e l'imparzialità dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva coloro che hanno la proprietà, o comunque il controllo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, delle seguenti categorie di imprese: a) concessionarie private per l'emittenza radiofonica o televisiva in ambito nazionale o locale; b) imprese editrici di quotidiani o periodici o agenzie di stampa; c) imprese di raccolta di pubblicità commerciale; d) altri servizi erogati in regime di concessione, non possono essere titolari di cariche di governo».

25.1000/19

FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTALBANO

All'emendamento 25.1000, al comma 1, sostituire la parola: «attive», con la seguente: «operative».

25.1000/20

FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTALBANO

All'emendamento 25.1000, al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2003», con le seguenti: «a partire dal 30 giugno 2004».

25.1000/21

FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTALBANO

All'emendamento 25.1000, comma 1, dopo la parola: «reti» aggiungere la seguente: «televisive».

25.1000/22

FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTALBANO

All'emendamento 25.1000, comma 1, dopo le parole: «programmi in chiaro» aggiungere le seguenti: «e di servizi interattivi anche ad accesso condizionato».

25.1000/23

FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTALBANO

All'emendamento 25.1000, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I programmi di cui al comma precedente non debbono costituire replica nè simultanea nè differita di programmi irradiati in tecnica digitale».

25.1000/24

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

All'emendamento 25.1000, sopprimere il comma 2.

25.1000/25

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI

All'emendamento 25.1000, al comma 2, sostituire le parole da: «la società concessionaria» fino a: «è tenuta a realizzare» con le seguenti: «le società titolari di concessioni per la diffusione televisiva in ambito nazionale che detengano una quota di mercato pari almeno al 30 per cento sono tenute a realizzare, ciascuna in misura proporzionale alla rispettiva quota di mercato,».

25.1000/26

FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTALBANO

All'emendamento 25.1000, comma 2, punto a), sostituire le parole: «1° gennaio 2004» con le seguenti: «1° luglio 2004».

25.1000/27

FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTALBANO

All'emendamento 25.1000, comma 2, punto a), dopo le parole: «50 per cento della popolazione» aggiungere le seguenti: «con almeno un blocco di diffusione».

25.1000/28

FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTALBANO

All'emendamento 25.1000, comma 2, punto b), sostituire le parole: «1° gennaio 2005» con le seguenti: «1° luglio 2005».

25.1000/29

FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTALBANO

All'emendamento 25.1000, comma 2, punto b), dopo le parole: «70 per cento della popolazione» aggiungere le seguenti: «e il 50 per cento della popolazione con il secondo blocco».

25.1000/30

FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTALBANO

All'emendamento 25.1000, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al precedente comma il Ministro delle comunicazioni d'intesa con il Ministro dell'economia garantirà alla società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo le risorse finanziarie necessarie. A questo scopo, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia emanerà, ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e nei limiti della copertura finanziaria di cui al comma 7 dell'articolo 21 della presente legge conseguita anche mediante cessioni dei relativi crediti futuri, un apposito regolamento».

25.1000/31

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 25.1000, sopprimere il comma 3.

25.1000/32

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

All'emendamento 25.1000, sopprimere il comma 3.

25.1000/33

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 25.1000, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Qualora l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, verifichi che, al 31 dicembre 2003, la quota di popolazione raggiunta dalle nuove reti digitali terrestri sia inferiore all'80 per cento, il Ministero delle comunicazioni, entro e non oltre il 31 marzo 2004, adotta le misure adeguate per il rispetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 466 del 2002».

25.1000/34

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 25.1000, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nel caso in cui, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, verifichi che il quadro del mercato televisivo, al 31 dicembre 2003, risultasse tecnologicamente invariato rispetto a quello della data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle comunicazioni, entro e non oltre il 28 febbraio 2004, adotta le modalità per il passaggio sul cavo o sul satellite della rete eccedente i limiti previsti per la radiodiffusione analogica in chiaro, il passaggio sul cavo o sul satellite della rete eccedente i limiti previsti per la radiodiffusione analogica in forma codificata nonchè la trasformazione di una rete della concessionaria del servizio pubblico in un'emittente che non può avvalersi di risorse pubblicitarie».

25.1000/35

FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTALBANO

All'emendamento 25.1000, al comma 3, prima delle parole: «L'Autorità per le garanzie», inserire le seguenti: «Ai fini della verifica dei limiti di cui al successivo comma 7 e fermo restando il rigoroso rispetto della scadenza del 31 dicembre 2003, stabilita dalla Corte costituzionale con sentenza 20 novembre 2002, n. 466, entro la quale i programmi irradiati dalle emittenti eccedenti i limiti di cui al comma 6, articolo 3 della legge n. 249 del 1997, debbono essere trasmessi con tecniche trasmissive alternative a quella analogica.».

25.1000/36

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 25.1000, comma 3, sostituire le parole: «entro 12 mesi», con le seguenti: «entro tre mesi» indi sopprimere le parole da: «e propone al Governo» fino alla fine del comma.

25.1000/37

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

All'emendamento 25.1000, al comma 3, sostituire le parole: «12 mesi» con le seguenti: «tre mesi».

25.1000/38

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

All'emendamento 25.1000, al comma 3, sostituire le parole: «12 mesi» con le seguenti: «quattro mesi».

25.1000/39

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

All'emendamento 25.1000, al comma 3, sostituire le parole: «12 mesi successivi al 31 dicembre 2003», con le seguenti: «un mese dall'entrata in vigore della presente legge».

25.1000/40

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

All'emendamento 25.1000, al comma 3, sostituire le parole: «12 mesi successivi al 31 dicembre 2003», con le seguenti: «1° giugno 2004 e, successivamente, con cadenza annuale».

25.1000/41

FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTALBANO

All'emendamento 25.1000, al comma 3, dopo la parola: «terrestri» aggiungere le seguenti: «e dei servizi interattivi anche ad accesso condizionato».

25.1000/42

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

All'emendamento 25.1000, al comma 3, primo periodo, lettera a) sostituire le parole: «raggiunta delle nuove reti digitali terrestri», con le seguenti: «in grado di fruire effettivamente dei programmi irradiati dalle reti digitali terrestri».

25.1000/43

FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTALBANO

All'emendamento 25.1000, al comma 3, punto a), sostituire la parola: «raggiunta» con le seguenti: «che fruisce effettivamente».

25.1000/44

FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTALBANO

All'emendamento 25.1000, al comma 3, punto a), sostituire le parole: «delle nuove reti digitali terrestri», con le seguenti: «dei programmi e dei servizi di cui al comma 1».

25.1000/45

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

All'emendamento 25.1000, al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) i prezzi di mercato dei decoder per la ricezione dei programmi diffusi con tecnica digitale».

25.1000/46

FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTALBANO

All'emendamento 25.1000, al comma 3, punto b), dopo la parola: «decoder», aggiungere le seguenti: «tecnicamente attrezzati per la ricezione di programmi irradiati in tecnica digitale e la gestione, con canale di ritorno, di servizi interattivi anche ad accesso condizionato.».

25.1000/47

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

All'emendamento 25.1000, al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) la qualità e la quantità dei programmi offerti al pubblico su tali reti».

25.1000/48

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 25.1000, al comma 3, sostituire le parole: «Nei successivi sei mesi», con le seguenti: «Entro un mese».

25.1000/49

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 25.1000, al comma 3, sostituire le parole: «Nei successivi sei mesi», con le seguenti: «Nei successivi quindici giorni».

25.1000/50

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

All'emendamento 25.1000, al comma 3, sostituire le parole: «Nei successivi sei mesi», con le seguenti: «Nei successivi quindici giorni».

25.1000/51

FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTALBANO

All'emendamento 25.1000, comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole da: «ne invia», fino alla fine del periodo con le seguenti: «adotta le misure necessarie a ristabilire tempestivamente i limiti di cui al comma 7 del presente articolo».

25.1000/52

DONATI, DE PETRIS, COTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 25.1000, al comma 3, sostituire le parole: «e propone al Governo le misure da adottare anche» con le seguenti: «nonchè al Governo il quale, entro e non oltre un mese adotta le misure adeguate».

25.1000/53

DONATI, DE PETRIS, COTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 25.1000, al comma 3, sostituire le parole: «al Governo» con le seguenti: «al Ministero delle comunicazioni».

25.1000/54

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

All'emendamento 25.1000, al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: «anche».

25.1000/55

DONATI, DE PETRIS, COTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 25.1000, al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: «anche».

25.1000/56

FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTALBANO

All'emendamento 25.1000, comma 5, sostituire la parola: «comunque», con le seguenti: «, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al presente articolo,».

25.1000/57

FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTALBANO

All'emendamento 25.1000, sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Entro i limiti di spesa di cui all'articolo 89 della legge 27 dicembre 2002, n. 489, il contributo statale per l'acquisto o il noleggio di ricevitori per la televisione digitale terrestre e per l'accesso a banda larga a Internet è altresì riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano o detengono in comodato un ricevitore-decodificatore idoneo a consentire la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale da satellite o via cavo anche in fibra ottica e la conseguente interattività. Con

decreto del Ministro delle comunicazioni, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la disciplina per l'erogazione del suddetto contributo, nonché la misura dello stesso che dovrà comunque essere ricompresa tra un minimo di 75 euro e un massimo di 150 euro in relazione alle caratteristiche e ai costi dei singoli apparati».

25.1000/58

FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTALBANO

All'emendamento 25.1000, al comma 7, sopprimere le parole da: «A decorrere» fino a: «frequenze televisive in tecnica digitale»

25.1000/59

FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTALBANO

All'emendamento 25.1000, al comma 7, dopo le parole: «diffusione in tecnica digitale», aggiungere le seguenti: «che utilizzano frequenze stabilite dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale deliberato dalla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 43 del 21 febbraio 2003».

25.1000/60

DONATI, DE PETRIS, COTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 25.1000, comma 7, ove ricorra, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «80 per cento».

25.1000/61

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

All'emendamento 25.1000, comma 7, ove ricorre, sostituire le parole: «50 per cento», con le seguenti: «80 per cento».

25.1000/62

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 25.1000, comma 7, sostituire le parole da: «il limite» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «il limite al numero complessivo di programmi per soggetto è del 20 per cento del totale dei programmi televisivi concessi in ambito nazionale in tecnica analogica».

25.1000/63

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

All'emendamento 25.1000, comma 7, sostituire le parole da: «il limite» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «il limite al numero complessivo di programmi per soggetto non può essere superiore al 20 per cento del totale dei programmi televisivi trasmessi in ambito nazionale in tecnica analogica».

25.1000/64

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 25.1000, comma 7, sostituire le parole da: «concessi o irradiati» fino alla fine del comma, con le seguenti: «irradiati in ambito nazionale su frequenze terrestri in tecnica analogica» nonché, ove ricorra, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «80 per cento».

25.1000/65

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

All'emendamento 25.1000, comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: «o irradiati anche ai sensi dell'articolo 23, comma 1».

25.1000/66

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 25.1000, comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: «anche ai sensi dell'articolo 23, comma 1,».

25.1000/66-bis

FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTALBANO

All'emendamento 25.1000, comma 7, penultimo periodo, dopo le parole: «50 per cento della popolazione», aggiungere le seguenti: «a condizione che gli utenti finali abbiano le specifiche apparecchiature di ricezione atte a rendere effettivamente fruibili tali programmi».

25.1000/67

FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTALBANO

All'emendamento 25.1000, comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «I programmi che costituiscono replica simultanea o differita di programmi irradiati in tecnica analogica sono computati al pari degli altri programmi nel numero complessivo di programmi per ogni soggetto ai sensi del presente comma».

25.1000/68

FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTALBANO

All'emendamento 25.1000, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Fino al completo passaggio alle trasmissioni televisive in tecnica digitale, i soggetti che esercitano reti eccedenti ai sensi dell'articolo 3, commi 6 e 11, legge n. 249 del 1997, nonché il soggetto che venga a trovarsi nella condizione di essere l'unico operatore via satellite o, comunque, si trovi ad essere l'unico acquirente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, decreto-legge n. 15 del 1999, convertito in legge n. 78 del 1999, sono obbligati a riservare una congrua quota della propria capacità trasmissiva di programmi digitali, rispettivamente, via etere terrestre e via satellite, alla trasmissione dei programmi individuati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con apposito provvedimento da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'Autorità individua i programmi che sono oggetto dell'obbligo di trasmissione, in conformità a

quanto previsto dall'articolo 31 della direttiva 2002/22/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, definendo congrui termini per la presentazione di domande da parte dei soggetti interessati, nonché criteri selettivi, da applicarsi in caso di richiesta esorbitante rispetto alla capacità trasmissiva disponibile, i quali privilegino la qualità della programmazione, il pluralismo informativo e l'offerta di programmi in chiaro. Dalla procedura selettiva sono esclusi i fornitori di contenuti comunque riconducibili ad operatori di rete ai sensi della presente legge. In ogni caso, la quota di capacità trasmissiva riservata ai programmi individuati dall'Autorità non può essere inferiore al 30 per cento, con riferimento alle trasmissioni via satellite, ed al 75 per cento, con riferimento alle trasmissioni via etere terrestre. Il corrispettivo dovuto agli operatori via etere e via satellite, da parte di soggetti che usufruiscono dell'attività di trasmissione dei loro programmi, è fissato nella percentuale del 10 per cento degli introiti derivanti a tali soggetti dalla distribuzione dei loro programmi».

25.1000/69

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 25.1000, al comma 8, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «80 per cento».

25.1000/70

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

All'emendamento 25.1000, sopprimere il comma 10.

25.1000/71

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 25.1000, sopprimere il comma 10.

25.1000/72

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI

All'emendamento 25.1000, al comma 10, premettere le seguenti parole: «fermo restando il rispetto di tutte le condizioni previste nei commi precedenti.».

25.1000/73

FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTALBANO

All'emendamento 25.1000, al comma 10, prima delle parole: «Il periodo di validità», inserire le seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dalla sentenza n. 466 del 2002 della Corte Costituzionale.».

25.1000/74

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 25.1000, comma 10, sopprimere le parole: «e delle autorizzazioni.».

25.1000/75

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

All'emendamento 25.1000, comma 10, sopprimere le parole: «e delle autorizzazioni.».

25.1000/76

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 25.1000, comma 10, sostituire le parole da: «può essere prolungato», fino alla fine del comma con le seguenti: «non può essere prolungato.».

25.1000/77

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

All'emendamento 25.1000, comma 10, sostituire le parole da: «dal Ministero delle comunicazioni», fino alla fine del comma con le seguenti: «dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per un tempo massimo di un anno a condizione che venga data applicazione del disposto della sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 2002».

25.1000/78

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 25.1000, comma 10, dopo le parole: «Ministero delle comunicazioni», inserire le seguenti: «solo dopo aver acquisito il parere favorevole dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

25.1000/79

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

All'emendamento 25.1000, comma 10, dopo le parole: «Ministero delle comunicazioni», inserire le seguenti: «previo parere favorevole dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

25.1000/80

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

All'emendamento 25.1000, comma 10, dopo le parole: «Ministero delle comunicazioni», inserire le seguenti: «solo dopo avere acquisito il parere favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

25.1000/81

PETRUCCIOLI

All'emendamento 25.1000, comma 10, sostituire le parole da: «sino» a «digitale», con le seguenti: «per diciotto mesi» e il numero: «2005» con il seguente: «2004».

25.1000/82

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

All'emendamento 25.1000, comma 10, sostituire le parole da: «sino alla scadenza del termine», fino alla fine del periodo», con le seguenti: «sino al 30 giugno 2004».

25.1000/83

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 25.1000, comma 10, sostituire le parole: «sino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni» con le seguenti: «fino al 1° gennaio 2004».

25.1000/84

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

All'emendamento 25.1000, comma 10, sopprimere la parola: «definitiva».

25.1000/85

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

All'emendamento 25.1000, comma 10, dopo la parola: «definitiva», aggiungere le seguenti: «, e comunque non oltre il 30 giugno 2004,».

25.1000/86

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, TURRONI,
RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 25.1000, comma 10, sopprimere le parole da: «e che comunque trasmettano» fino alla fine del comma.

25.1000/87

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

All'emendamento 25.1000, comma 10, sopprimere le parole: «e che comunque trasmettano contemporaneamente in tecnica digitale a partire dal 25 luglio 2005».

25.1000/88

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

All'emendamento 25.1000, comma 10, sostituire le parole: «25 luglio 2005», con le seguenti: «30 giugno 2004».

25.1000/89

FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTALBANO

All'emendamento 25.1000, comma 11, sopprimere il penultimo periodo.

25.1000/90

FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTALBANO

All'emendamento 25.1000, comma 11, sopprimere l'ultimo periodo.

25.1000/91

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 25.1000, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di far fronte all'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, a favore della società concessionaria del servizio pubblico, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2003 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, fino a concorrenza degli importi mediante le maggiori entrate derivanti dall'aumento del 50 per cento delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 e successive modificazioni».

25.1000

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 25 con il seguente:

«Art. 25. - (*Accelerazione e agevolazione della conversione alla trasmissione in tecnica digitale*) – 1. Ai fini dello sviluppo del pluralismo saranno rese attive, entro il 31 dicembre 2003, reti digitali terrestri, con un'offerta di programmi in chiaro accessibili mediante *decoder* o ricevitori digitali.

2. La società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, avvalendosi anche della riserva di blocchi di diffusione prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, è tenuta a realizzare almeno due blocchi di diffusione su frequenze terrestri con una copertura del territorio nazionale che raggiunga:

- a) entro il 1° gennaio 2004, il 50 per cento della popolazione;
- b) entro il 1° gennaio 2005, il 70 per cento della popolazione.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 12 mesi successivi al 31 dicembre 2003, svolge un esame della complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri allo scopo di accertare:

- a) la quota di popolazione raggiunta delle nuove reti digitali terrestri;
- b) la presenza nel mercato di *decoder* a prezzi accessibili;
- c) l'effettiva offerta al pubblico su tali reti di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche.

Nei successivi sei mesi dal completamento dell'accertamento l'Autorità ne invia i risultati alle competenti Commissioni parlamentari e pro-

pone al Governo le misure da adottare anche ai fini del rispetto dei contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 2002.

4. La società concessionaria di cui al comma 2, di concerto con il Ministero delle comunicazioni, individua uno o più bacini di diffusione, di norma coincidenti con uno o più comuni situati in aree con difficoltà di ricezione del segnale analogico, nei quali avviare entro il 1° gennaio 2005 la completa conversione alla tecnica digitale.

5. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale la società concessionaria assicura, comunque, la trasmissione di tre programmi televisivi in tecnica analogica in chiaro e, nei tempi e nei modi di cui al comma 2, di tre programmi televisivi in tecnica digitale in chiaro.

6. Con regolamento, da emanare su proposta del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, nei limiti della copertura finanziaria di cui al comma 7 dell'articolo 21 della presente legge conseguita anche mediante cessione dei relativi crediti futuri, gli incentivi all'acquisto e alla locazione finanziaria necessari per favorire la diffusione nelle famiglie italiane di apparecchi utilizzabili per la ricezione di segnali televisivi in tecnica digitale, in modo tale da consentire l'effettivo accesso ai programmi trasmessi in tecnica digitale. Il regolamento di cui al presente comma può essere attuato ovvero modificato o integrato solo successivamente alla riscossione dei proventi derivanti dall'attuazione dell'articolo 21, comma 3, conseguita anche mediante cessione di crediti futuri.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, in presenza dell'attivazione di almeno due blocchi di diffusione in tecnica digitale con copertura di almeno il 50 per cento della popolazione, il limite al numero complessivo di programmi per ogni soggetto è del 20 per cento ed è calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi concessi o irradiati anche ai sensi dell'articolo 23, comma 1, in ambito nazionale su frequenze terrestri indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica digitale. I programmi televisivi irradiati in tecnica digitale possono concorrere a formare la base di calcolo ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione. Al fine del rispetto del limite del 20 per cento non sono computati i programmi che costituiscono la replica simultanea di programmi irradiati in tecnica analogica.

8. Il criterio di calcolo di cui al comma 7 si applica solo ai soggetti i quali trasmettono in tecnica digitale programmi che raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione nazionale.

9. Per la società concessionaria del servizio pubblico generale radio-televisivo i programmi irradiati in tecnica digitale avvalendosi della riserva di blocchi di diffusione prevista dal decreto-legge 23 gennaio

2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, non concorrono al raggiungimento del limite di cui al comma 7.

10. Il periodo di validità delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni in tecnica analogica può essere prolungato dal Ministero delle comunicazioni sino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale a condizione che i soggetti interessati inoltrino apposita domanda e che comunque trasmettano contemporaneamente in tecnica digitale a partire dal 25 luglio 2005.

11. Al fine di consentire la riconversione delle tecnologie, la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è autorizzata a ridefinire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri per la diffusione dei programmi all'estero, anche con riferimento alla diffusione in onde medie e corte. All'articolo 19, primo comma, lettera *b*), della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono soppresse le parole: "ad onde corte per l'estero, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703". All'articolo 20, terzo comma, della stessa legge sono soppresse le parole da: "mentre le trasmissioni" fino alla fine del comma».

25.1

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI

Sopprimere l'articolo.

25.2

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

25.3

D'ANDREA, CAMBURSANO, DALLA CHIESA, VERALDI, SCALERA, LAURIA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) entro il 1° gennaio 2004, il 70 per cento della popolazione, ed almeno tutti i capoluoghi di regione;».

25.4

D'ANDREA, CAMBURSANO, DALLA CHIESA, VERALDI, SCALERA, LAURIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) entro il 1° gennaio 2005, l'80 per cento della popolazione, ed almeno tutti i capoluoghi di provincia;».

25.5

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) entro il 1° marzo 2004, il 50 per cento della popolazione con almeno un blocco di diffusione;».

25.6

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, dopo le parole: «con il Ministero delle comunicazioni,», aggiungere le seguenti: «sentite le Regioni.».

25.7

IL RELATORE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Con regolamento, da emanare su proposta del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono definiti, nei limiti della copertura finanziaria di cui al comma 7 dell'articolo 22 della presente legge conseguita anche mediante cessione dei relativi crediti futuri, gli incentivi all'acquisto e alla locazione finanziaria necessari per favorire la diffusione nelle famiglie italiane di apparecchi utilizzabili per la ricezione di segnali televisivi in tecnica digitale, in modo tale da consentire l'effettivo accesso ai programmi trasmessi in tecnica digitale».

25.8

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Al comma 4, sostituire le parole: «l'effettivo accesso ai programmi trasmessi in tecnica digitale» con le seguenti: «la diffusione di tali apparecchi almeno nel 40 per cento delle famiglie italiane entro il 31 dicembre 2004 ed almeno il 70 per cento delle famiglie italiane entro il 31 dicembre 2005».

25.9

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «su frequenze terrestri, via cavo o da satellite».

25.10

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

*«4-bis. Entro i limiti di spesa di cui all'articolo 89 della legge 27 dicembre 2003, n. 289 il contributo statale per l'acquisto o il noleggio di ricevitori per la televisione digitale terrestre e per l'accesso a larga banda ad *Internet* è altresì riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano o detengono in comodato un ricevitore-decodificatore idoneo a consentire la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale via satellite o via cavo anche in fibra ottica e la conseguente interattività. Con decreto del Ministro delle comunicazioni da emanare entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge, è stabilita la disciplina per l'erogazione del suddetto contributo, nonché la misura dello stesso che dovrà comunque essere ricompresa tra un minimo di 75 euro ed un massimo di 150 euro in relazione alle caratteristiche ed ai costi dei singoli apparati».*

25.11

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Sopprimere i commi 5 e 6.

25.12

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere i commi 5 e 6.

25.13/1

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

All'emendamento 25.13, sostituire le parole: «accessibili mediante decoder o ricevitori digitali», con le seguenti: «esclusi i programmi di replica simultanea di programmi irradiati in tecnica analogica, che siano effettivamente fruibili mediante decoder o ricevitori digitali da almeno il 50 per cento della popolazione raggiunta dal segnale».

25.13

IL RELATORE

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «, in presenza dell'attuazione di almeno due blocchi di diffusione in tecnica digitale con copertura di almeno il 50 per cento della popolazione» sono aggiunte le seguenti: «con un'offerta di programmi in chiaro accessibili mediante decoder o ricevitori digitali.».

25.14

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: «in presenza dell'attivazione» fino alla fine del comma, con le seguenti: «il limite al numero complessivo di programmi per ogni soggetto è calcolato con riferimento a quanto stabilito dall'articolo 15».

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

25.15

D'ANDREA, CAMBURSANO, DALLA CHIESA, VERALDI, SCALERA, LAURIA

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «70 per cento».

25.16

D'ANDREA, CAMBURSANO, DALLA CHIESA, VERALDI, SCALERA, LAURIA

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «della popolazione» inserire le seguenti: «e di tutti i capoluoghi di provincia.».

25.17

D'ANDREA, CAMBURSANO, DALLA CHIESA, VERALDI, SCALERA, LAURIA

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «50 per cento della popolazione» con le seguenti: «70 per cento della popolazione e siano effettivamente accessibili, attraverso la dotazione di apparecchi utilizzabili per la ricezione di segnali televisivi in tecnica digitale, da almeno il 50 per cento della popolazione raggiunta dal segnale».

25.18

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a condizione che gli utenti finali abbiano le specifiche apparecchiature di ricezione atte a rendere effettivamente fruibili tali programmi. I programmi che costituiscono replica simultanea di programmi irradiati in tecnica analogica sono computati al pari degli altri programmi nel numero complessivo di programmi per ogni soggetto ai sensi del presente comma».

25.19

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Fino al completo passaggio alle trasmissioni televisive in tecnica digitale, i soggetti che esercitano reti eccedenti ai sensi dell'art. 3,

comma 6 e 11, della legge n. 249 del 1997, nonché il soggetto che venga a trovarsi nella condizione di essere l'unico operatore via satellite, o comunque, si trovi ad essere l'unico acquirente ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 15 del 1999, convertito in legge n. 78 del 1999, sono obbligati a riservare una congrua quota della propria capacità trasmissiva di programmi digitali, rispettivamente, via etere terrestre e via satellite, alla trasmissione dei programmi individuati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con apposito provvedimento da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'Autorità individua i programmi che sono oggetto dell'obbligo di trasmissione, in conformità a quanto previsto dall'art. 31 della direttiva 2002/22/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, definendo congrui termini per la presentazione di domande da parte dei soggetti interessati, nonché criteri selettivi, da applicarsi in caso di richiesta esorbitante rispetto alla capacità trasmissiva disponibile, i quali privilegino la qualità della programmazione, il pluralismo informativo e l'offerta di programmi in chiaro. Dalla procedura selettiva sono esclusi i fornitori di contenuti comunque riconducibili ad operatori di rete ai sensi della presente legge. In ogni caso, la quota di capacità trasmissiva riservata ai programmi individuati dall'Autorità non può essere inferiore al 30 per cento, con riferimento alle trasmissioni via satellite, ed al 75 per cento, con riferimento alle trasmissioni via etere terrestre. Il corrispettivo dovuto agli operatori via etere e via satellite, da parte dei soggetti che usufruiscono dell'attività di trasmissione dei loro programmi, è fissato nella percentuale del 10 per cento degli introiti derivanti a tali soggetti dalla distribuzione dei loro programmi».

25.20

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Sopprimere il comma 6.

25.21

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il criterio di calcolo di cui al comma 5, si applica solo ai soggetti i quali trasmettono in tecnica digitale programmi che raggiungano una copertura pari al 70 per cento della popolazione nazionale».

25.22

D'ANDREA, CAMBURSANO, DALLA CHIESA, VERALDI, SCALERA, LAURIA

Al comma 6, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «70 per cento».

25.23/1

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

All'emendamento 25.23, al comma 7, sostituire le parole da: «ai fini della...», fino a: «tecniche disponibili», con le seguenti: «ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 5».

25.23/2

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

All'emendamento 25.23, al comma 7, sostituire le parole: «entro i 18 mesi successivi al 31 dicembre 2003» con le seguenti: «entro il 1° marzo 2004 e, successivamente con cadenza annuale».

25.23/3

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

All'emendamento 25.23, al comma 7, punto a), sostituire le parole: «raggiunta dalle nuove reti digitali terrestri», con le seguenti: «che fruisce effettivamente dei nuovi programmi irradiati dalle reti digitali terrestri».

25.23/4

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

All'emendamento 25.23, al comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, entro tre mesi dal completamento dell'accertamento di cui al presente comma, adotta le misure conseguenti al rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo».

25.23

IL RELATORE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Ai fini della verifica dell'esistenza delle condizioni relative allo sviluppo della tecnica di trasmissione digitale terrestre e al conseguente aumento delle risorse tecniche disponibili, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro i diciotto mesi successivi al 31 dicembre 2003, svolge un esame della complessiva offerta dei programmi televisivi terrestri con lo scopo di accertare:

- a) la quota di popolazione raggiunta dalle nuove reti digitali terrestri;
- b) la presenza nel mercato di decoder a prezzi accessibili;
- c) l'effettiva offerta al pubblico su tali reti di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche.

Nei successivi sei mesi dal completamento dell'accertamento l'Autorità ne invia i risultati, con l'eventuale indicazione delle misure da adottare, alle competenti Commissioni parlamentari ed al Governo».

25.24

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Sopprimere il comma 8.

25.25/1

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 25.25, sopprimere le parole: «e delle autorizzazioni».

25.25/2

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

All'emendamento 25.25, sopprimere le parole: «e delle autorizzazioni».

25.25/3

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

All'emendamento 25.25, sostituire le parole da: «dal Ministero delle comunicazioni» fino a: «a condizione» con le seguenti: «dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a condizione che venga data applicazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 20 novembre 2002, e...».

25.25/4

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

All'emendamento 25.25, dopo le parole: «Ministero delle comunicazioni» aggiungere le seguenti: «, previo parere favorevole dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

25.25/5

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 25.25, dopo le parole: «Ministero delle comunicazioni» aggiungere le seguenti: «solo dopo aver acquisito il parere favorevole dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

25.25/6

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

All'emendamento 25.25, sostituire le parole da: «sino alla scadenza del termine» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «sino al 30 giugno 2004».

25.25/7

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, TURRONI,
RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 25.25, sostituire le parole: «sino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni» con le seguenti: «fino al 1° gennaio 2004».

25.25/8

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

All'emendamento 25.25, sopprimere la parola: «definitiva».

25.25/9

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

All'emendamento 25.25, dopo la parola: «definitiva» inserire le seguenti: «, e comunque non oltre il 30 giugno 2004.».

25.25/10

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, TURRONI,
RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 25.25, sopprimere le parole da: «e che comunque trasmettano» fino alla fine del comma.

25.25/11

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

All'emendamento 25.25, sopprimere le parole: «e che comunque trasmettano contemporaneamente in tecnica digitale a partire dal 25 luglio 2005».

25.25/12

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

All'emendamento 25.25, sostituire le parole: «25 luglio 2005» con le seguenti: «30 giugno 2004».

25.25

IL RELATORE

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Il periodo di validità delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni in tecnica analogica può essere prolungato dal Ministero delle comunicazioni sino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale a condizione che i soggetti interessati inoltrino apposita domanda e che comunque trasmettano contemporaneamente in tecnica digitale a partire dal 25 luglio 2005».

25.26

D'ANDREA, CAMBURSANO, DALLA CHIESA, VERALDI, SCALERA, LAURIA

Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «e delle autorizzazioni».

25.27

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «e delle autorizzazioni».

25.28

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Al comma 8, sostituire le parole da: «alla scadenza» fino alla fine del comma con le seguenti: «al 31 dicembre 2003».

25.29

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente.

«9-bis. Al fine di far fronte all'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, a favore della società concessionaria del servizio pubblico, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2003 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, fino a concorrenza degli importi mediante le maggiori entrate derivanti dall'aumento del 50 per cento delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 e successive modificazioni».

25.0.1

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Disposizioni in materia di rilevazione degli indici di ascolto radiofonici)

1. La rilevazione degli indici di ascolto della radio è sottoposto alla vigilanza e al controllo dell'Autorità come previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera *b*) numero 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249; l'Autorità interviene inoltre perché non vi sia alcuna incompatibilità o conflitto di interessi tra gli istituti incaricati di effettuare materialmente le ricerche e le imprese radiotelevisive.

2. La partecipazione alle ricerche sull'ascolto della radio da parte dei concessionari per la radiodiffusione sonora, dei fornitori di contenuti e servizi radiofonici, deve avvenire conformemente alle forme di diffusione dei programmi a ciascuno di loro consentite dalle norme vigenti in materia di disciplina dell'attività radiotelevisiva; la stessa conformità deve essere relativa alle tipologie ammissibili per i programmi diffusi in ambito locale, nazionale e per quelli in contemporanea; la stessa conformità deve applicarsi alle forme di pubblicazione dei dati, successivi risultanti della ricerca; in nessun caso è consentita, attraverso la pubblicazione di dati sull'ascolto della radio, la realizzazione di fatto di condizioni operative e di mercato difformi da quelle consentite dalle concessioni, licenze ed autorizzazioni; i dati sull'ascolto non possono altresì generare situazioni di concorrenza sleale, anche attraverso l'utilizzo improprio di marchi e denominazioni commerciali dei partecipanti, che non permettano una chiara indi-

viduazione dell'attività svolta e la separazione tra gli ambiti locali e nazionale».

25.0.2

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

*(Accelerazione e agevolazione al processo di convergenza
tra i settori di comunicazione di massa)*

1. Nella predisposizione dei progetti di comunicazione a carattere pubblicitario le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici sono tenuti a rispettare, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, il seguente modello di riparto tra i mezzi di comunicazione:

a) cinquanta per cento alla stampa nazionale o locale ed alle radio a questa equiparate ai sensi dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e comunque a diffusione nazionale con effettivo utilizzo dei mezzi indicati;

b) quindici per cento ai siti e portali Internet di informazione periodica, le cui imprese sono iscritte al registro degli operatori di comunicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *a*), numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

c) venti per cento libero.

2. Si applicano, in fase di attuazione e di controllo, le disposizioni contenute nei commi 9 e 10 dell'articolo 7.

3. Le agevolazioni tariffarie telefoniche di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, si applicano alle imprese editrici di testate quotidiane in formato elettronico.

4. Tra i servizi agevolati, previsti dall'articolo 28, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, rientrano anche i circuiti telefonici e a larga banda punto a punto e multipunto in ambito nazionale e internazionale per fonia e per trasmissione dati.

5. Ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'aumento del 50 per cento delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio».

25.0.3

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Accelerazione e agevolazione al processo di convergenza tra i settori di comunicazione di massa)

1. Alle imprese editrici di testate quotidiane in formato elettronico si applicano le agevolazioni tariffarie telefoniche di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.

2. Tra i servizi agevolati, previsti dall'articolo 28, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, rientrano anche i circuiti telefonici e a larga banda punto a punto e multipunto in ambito nazionale e internazionale per fonia e per trasmissione dati.

3. Ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'aumento del 50 per cento delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio».

25.0.4

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Tutela e promozione dell'industria audiovisiva indipendente)

1. Al fine della tutela e della promozione dell'industria audiovisiva indipendente il sistema radiotelevisivo promuove i prodotti cinematografici e dell'audiovisivo realizzati da produttori indipendenti e garantisce il rispetto delle quote di investimento e di trasmissione di programmi definite dalle direttive comunitarie e dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122.

2. Ciascun gestore di piattaforme radiotelevisive, sia pubblico che privato, riserva una quota non inferiore al 40 per cento dei canali irradiati a pagamento sul territorio nazionale a condizioni eque, trasparenti e non

discriminatorie alla responsabilità editoriale di fornitori di contenuti e produttori indipendenti, e comunque non controllati o collegati con il gestore della piattaforma.

3. Ciascun gestore di piattaforme radiotelevisive a pagamento riserva il 10 per cento dei propri proventi da abbonamento, calcolati su base annua, all'investimento in prodotti audiovisivi e cinematografici, e per una quota maggioritaria di tali investimenti su opere destinate prioritariamente alle sale cinematografiche e realizzati da produttori indipendenti di nazionalità europea, non controllati o collegati a soggetti destinatari di licenza di diffusione, da ripartirsi sul numero totale dei canali irradiati a pagamento sul territorio nazionale.

4. Le emittenti radiotelevisive possono acquisire i diritti di trasmissione dei prodotti audiovisivi realizzati da produttori indipendenti per un periodo non superiore a sei anni.

5. I contratti di compravendita di diritti per la trasmissione di produzioni, qualora riguardino lo sfruttamento su una pluralità di modalità distributive, devono indicare il valore attribuito a ciascun utilizzo.

6. Spetta all'Autorità garante per le comunicazioni vigilare sull'applicazione della materia di cui ai commi precedenti. La mancata applicazione degli stessi da parte del gestore della piattaforma radiotelevisiva è sanzionata dall'Autorità in misura proporzionale da un minimo dell'1 per cento del fatturato complessivo fino alla revoca della licenza a trasmettere».

25.0.5

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis

(Accelerazione ed agevolazione della conversione alla trasmissione in tecnica digitale dei programmi radiofonici).

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, le parole: "televisione digitale terrestre" sono sostituite con le seguenti: "radiodiffusione terrestre in tecnica digitale".

2. La società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, avvalendosi anche della riserva del blocco di diffusione previsto dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, secondo le modalità stabilite dal contratto nazionale di servizio ed in conformità con il piano di assegnazione delle frequenze adottato dall'Autorità, è tenuta a realizzare un blocco in banda UHF-L, a decomposizione provinciale, di diffusione dei programmi radiofonici

previsti dal contatto di servizio per la tecnica analogica, dati e servizi su frequenze terrestri con una copertura del territorio nazionale che raggiunga:

a) entro il 31 dicembre 2005, almeno il 60 per cento della popolazione, con inclusione di tutti i capoluoghi di regione ed il completo trasferimento delle trasmissioni della rete in modulazione di frequenza Radio Tre;

b) entro il 31 dicembre 2006, almeno il 70 per cento della popolazione, con inclusione di tutti i capoluoghi di provincia, ed il completo trasferimento delle trasmissioni della rete in modulazione di frequenza Radio Due e i programmi Isoradio;

c) entro il 31 dicembre 2008, almeno l'80 per cento della popolazione, con inclusione di tutti i comuni con più di diecimila abitanti ed il completo trasferimento delle trasmissioni della rete in modulazione di frequenza Radio Uno.

3. Alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, è assegnato un ulteriore blocco in banda UHF-L, sempre a decomposizione provinciale, in conformità con il piano di assegnazione delle frequenze adottato dall'Autorità, con il quale è tenuta a realizzare, in qualità di operatore di rete, un blocco di diffusione di programmi radiofonici su frequenze terrestri con una copertura del territorio nazionale da offrire come carriera per le emittenti radiofoniche locali che raggiunga:

a) entro il 31 dicembre 2004, almeno il 40 per cento della popolazione, con inclusione di tutti i capoluoghi di regione;

b) entro il 31 dicembre 2005, almeno il 60 per cento della popolazione, con inclusione di tutti i capoluoghi di provincia;

c) entro il 31 dicembre 2006, almeno l'80 per cento della popolazione, con inclusione di tutti i comuni con più di diecimila abitanti.

4. La fornitura dei servizi di rete deve avvenire secondo criteri di non discriminazione e con canoni di mercato. L'Autorità, sentite le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche e la Società concessionaria del servizio pubblico approva un regolamento per le condizioni di accesso e fornitura del servizio di rete e vigila sulla sua corretta applicazione.

5. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo assicura, comunque, la trasmissione di tre programmi radiofonici in tecnica analogica in chiaro da diffondere contemporaneamente (*simulcast*) in onda media come previsto dal contratto di servizio; al realizzarsi del trasferimento delle trasmissioni in tecnica digitale, secondo il calendario di cui al comma 3, la concessionaria pubblica dismette i relativi impianti, operanti in modulazione di frequenza; le frequenze a questo uso destinate tornano di piena disponibilità del Ministero delle comunicazioni e non sono riassegnabili fino alla conclusione della transizione alla tecnologia digitale dei concessionari a carattere commerciale per la radio-

diffusione sonora in tecnica analogica e alla emanazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per le diffusioni sonore in tecnica analogica.

6. Nella fase di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica digitale, durante la quale si determina il progressivo ampliamento del numero globale dei programmi irradiabili ed assentibili, e fino alla data di cessazione delle trasmissioni analogiche, il limite del 20 per cento di cui all'articolo 15, comma 1, è calcolato sul numero complessivo dei programmi radiofonici concessi o irradiati, anche ai sensi dell'articolo 24, comma 1, in ambito nazionale su frequenze terrestri, indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica digitale.

7. Nella fase di attuazione di cui al comma 6 gli esercenti la radiodiffusione radiofonica che superino il limite di cui ai medesimo comma 6 possono proseguire l'esercizio delle reti eccedenti tale limite, con l'osservanza degli obblighi stabiliti per le emittenti nazionali destinate di concessione, a condizione che le trasmissioni siano effettuate contemporaneamente (*simulcast*) su frequenze terrestri in tecnica digitale, e che siano convertite alla tecnica digitale secondo il programma di attuazione dichiarato al Ministero delle comunicazioni all'atto della domanda di rilascio delle licenze ed autorizzazioni per le diffusioni in tecnica digitale.

8. Con regolamento, emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti le misure tecniche e, nei limiti della copertura finanziaria di cui al comma 7 dell'articolo 22, conseguita anche mediante cessione dei relativi crediti futuri, gli incentivi all'acquisto ed alla locazione finanziaria necessari per favorire la diffusione di apparecchi utilizzabili per la ricezione di segnali radiofonici in tecnica digitale nonché la commercializzazione di modelli di autovetture e mezzi di trasporto stradali che siano dotati di tali apparecchi.

9. Al fine di agevolare il passaggio alle diffusioni radiofoniche in tecnica digitale T-DAB, il Ministero delle comunicazioni eroga, in favore delle concessionarie private in ambito nazionale, un contributo annuo pari a 8 milioni di euro, per il quinquennio 2003-2007, il contributo è ripartito paritariamente, per il primo anno, tra le concessionarie che si impegneranno ad attivare la diffusione di programmi T-DAB, e successivamente effettuare servizio su di un'area tale da servire almeno il 40 per cento della popolazione entro il 31 dicembre 2004, il 60 per cento entro il 31 dicembre 2005 e l'80 per cento entro il 31 dicembre 2007. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede nei limiti della copertura finanziaria di cui al comma 7 dell'articolo 22, conseguita anche mediante cessione dei relativi crediti futuri.

10. Per lo stesso quinquennio ai concessionari radiofonici di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, così come modificato dagli articoli 4 e 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, che effettuano diffusi-
sioni terrestri in tecnica digitale il rimborso di cui al comma 1, lettera a), è elevato all'80 per cento.

11. Alla radiodiffusione sonora digitale terrestre si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e il relativo decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198.

12. Su proposta del Ministro delle comunicazioni, è emanato un apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1999, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a favore delle imprese di radiodiffusione sonora iscritte al Registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante norme per l'attuazione di interventi ed incentivi sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione di un contributo per le spese documentate per la progettazione, l'adeguamento, il rinnovo degli impianti o la loro compatibilizzazione radioelettrica, nonché per l'adeguamento, l'ammodernamento tecnologico e strutturale al fine di migliorare la qualità del segnale sonoro trasmesso, ferme restando le caratteristiche radioelettriche degli impianti previste negli atti abilitativi in base agli *standard* tecnici emanati dal Ministero delle comunicazioni;

b) fiscalizzazione degli oneri sociali per i dipendenti assunti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con particolare riferimento alle assunzioni di addetti da destinare alle attività aziendali relative all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali;

c) determinazione degli incentivi economici all'acquisto di apparecchi utilizzabili per la ricezione di segnali radiofonici in tecnica digitale.

13. I contributi previsti dal comma 11, lettera a), possono corrispondere fino al 50 per cento delle spese documentate, a condizione che il soggetto acquirente o derivante dalla fusione disattivi gli impianti ai fini dell'ottimizzazione e della razionalizzazione dello spettro radio; qualora non si verifichi tale condizione, i medesimi contributi non possono superare il 30 per cento delle spese documentate. Tali contributi sono corrisposti anche per le spese sostenute nei due anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

25.0.6

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Disposizioni in materia di rilevazione degli ascolti)

1. La rilevazione degli indici di ascolto dei programmi radiotelevisivi, in chiaro ed ad accesso condizionato, e dei servizi interattivi e programmi dati, trasmessi con tecniche via cavo, satellite, digitale ed analogico terrestre, è sottoposta alla vigilanza e controllo dell'Autorità garante delle comunicazioni, come previsto dalla legge 31 luglio 1997, articolo 1, comma 6, numero 11. La stessa autorità li rende pubblici periodicamente, con distinzione per emittente e per tecniche impiegate e piattaforme radio-televisive, anche in riferimento alla distinzione tra programmi di servizio pubblico, quelli in osservanza delle regole di accesso, e quelli di altra natura comunque trasmessi dall'operatore di rete pubblico, a partire dalla data dei tre mesi trascorsi dopo l'entrata in vigore della presente legge».

25.0.7

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Disposizioni in materia di rilevazione degli indici di ascolto radiofonici)

1. La rilevazione degli indici di ascolto della radio è sottoposto alla vigilanza e al controllo dell'Autorità come previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera b) numero 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249; l'Autorità interviene inoltre perché non vi sia alcuna incompatibilità o conflitto di interessi tra gli istituti incaricati di effettuare materialmente le ricerche e le imprese radiotelevisive.

2. La partecipazione alle ricerche sull'ascolto della radio da parte dei concessionari per la radiodiffusione sonora, dei fornitori di contenuti e servizi radiofonici, deve avvenire conformemente alle forme di diffusione dei programmi a ciascuno di loro consentite dalle norme vigenti in materia di disciplina dell'attività radiotelevisiva; la stessa conformità deve essere relativa alle tipologie ammissibili per i programmi diffusi in ambito locale,

nazionale e per quelli in contemporanea; la stessa conformità deve applicarsi alle forme di pubblicazione dei dati, successivi risultanti della ricerca; in nessun caso è consentita, attraverso la pubblicazione di dati sull'ascolto della radio, la realizzazione di fatto di condizioni operative e di mercato difformi da quelle consentite dalle concessioni, licenze ed autorizzazioni; i dati sull'ascolto non possono altresì generare situazioni di concorrenza sleale, anche attraverso l'utilizzo improprio di marchi e denominazioni commerciali dei partecipanti, che non permettano una chiara individuazione dell'attività svolta e la separazione tra gli ambiti locali e nazionale».

Art. 26.

26.0.1

KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, ANDREOTTI, FRAU, MICHELINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO, CASTAGNETTI, DEL PENNINO, GUASTI, COMPAGNA, TOFANI, AGOGLIATI, DE PAOLI

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26.

(Sanatoria impianti esistenti)

1. Possono continuare ad operare tutti gli impianti, attivi all'entrata in vigore della presente legge da almeno cinque anni, ancorché relativi a frequenze non censite ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ovvero consentite in ritardo, in quanto destinate a migliorare le potenzialità del bacino d'utenza connesso all'impianto principale regolarmente censito e munito di concessione, ancorché oggetto di provvedimento di spegnimento o analogo, purché:

a) detti impianti appartengano a soggetti muniti di concessione ai sensi della legge citata e non siano in contrasto con le norme urbanistiche vigenti *in loco*;

b) gli stessi impianti vengano denunciati, corredati da descrizione tecnica che ne comprovi la finalità sopra indicata, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge;

c) detti impianti non interferiscano con altri impianti legittimamente operanti».

Art. 27.**27.1000/1**

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 27.1000, al comma 1, sopprimere la lettera e).

27/1000/2

MENARDI, TOFANI

All'emendamento 27.1000 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni».

27/1000

IL RELATORE

L'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Art. 27. - (Abrogazioni). - 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge 14 aprile 1975, n. 103, ad esclusione degli articoli 4, 6, 17, 19, 20 e 22 e dei titoli III, IV e V, che restano in vigore in quanto compatibili con la presente legge, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 20 della presente legge;

b) articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

c) articoli 1, 2 e 15, commi da 1 a 7, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

d) articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;

e) legge 25 giugno 1993, n. 206, ad esclusione dell'articolo 5, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 20 della presente legge;

f) articolo 3, commi 6, 7 e 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

g) articolo 4, comma 8, limitatamente all'ultimo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

h) articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5».

27.1

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI

Sopprimere l'articolo.

27.2DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN*Sopprimere l'articolo.*

27.3

MENARDI, TOFANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:**«a-bis) articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni».*

27.4KOFER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, ANDREOTTI, FRAU, MICHELINI,
ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO*Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «articolo 1, 2», inserire
le seguenti: «con esclusione del terzo periodo del comma 2».*

27.5DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

27.6

CICOLANI

Dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) articolo 10, primo comma, ed articolo 12 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880».

27.7

CICOLANI

Dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) articolo 10, primo comma, ed articolo 12 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880».

27.8

CICOLANI

Dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«m) articolo 10, primo comma, ed articolo 12 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880».

Art. 28.**28.1**

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI

Sopprimere l'articolo.

PROPOSTE DI COORDINAMENTO

Coord. 1

IL RELATORE

All'articolo 6, comma 4, sostituire le parole: «dalle precedenti leggi e non modificate dalla presente» con le seguenti: «dalle leggi in vigore».

Coord. 2

IL RELATORE

All'articolo 10, comma 3 (come inserito dall'emendamento 10.27 testo corretto), dopo le parole:»regolamento adottato», inserire le seguenti:» ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto, n. 400,».

Coord. 3

IL RELATORE

All'articolo 10, comma 6 (come sostituito dall'emendamento 10.46), sostituire le parole:» Le sanzioni pecuniarie previste» con le seguenti:» I limiti minimo e massimo della sanzione pecuniaria prevista».

Coord. 4

IL RELATORE

All'articolo 23, riformulare il comma 12 nel seguente modo:

«12. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi, di cui all'allegato A annesso alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 1° marzo 2000, n. 127/00/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 12 aprile 2000».

Coord. 5

IL RELATORE

All'articolo 24, riformulare il comma 3 nel seguente modo:

«3. L'articolo 1, comma 2-*quater* primo periodo, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, è sostituito dal seguente: «2-*quater*. Le imprese di radiodiffusione sonora in ambito locale possono irradiare il segnale fino ad una copertura massima di quindici milioni di abitanti».

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 3 LUGLIO 2003

178^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ZANOLETTI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento del Senato, in rappresentanza dell'Inps, l'avvocato Gian Paolo Sassi, commissario straordinario, accompagnato dal dottor Salvatore Giovannuzzi, direttore centrale dati statistici, dalla dottoressa Maria Teresa De Stefanis, direttore centrale pensioni e dalla dottoressa Annalisa Guidotti, responsabile relazioni esterne.

La seduta inizia alle ore 14,25.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Commissario Straordinario dell'INPS, sui profili relativi all'impatto finanziario dello schema di testo unificato dei disegni di legge n. 229 e connessi, recante norme in materia di previdenza per i lavoratori già esposti all'amianto

Il PRESIDENTE ringrazia il Commissario straordinario dell'INPS, avvocato Sassi, per la cortese sollecitudine con cui ha risposto all'invito rivoltogli dalla Commissione per lo svolgimento dell'audizione odierna. Ricorda che quest'ultima è stata deliberata, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento del Senato, per acquisire gli elementi di informazione necessari ad una puntuale disamina dell'impatto finanziario che potrebbe derivare dall'attuazione dello schema di testo unificato dei disegni di legge n. 229 e connessi, in materia di previdenza per i lavoratori esposti all'amianto, all'esame della Commissione.

L'audizione odierna si è resa necessaria anche in relazione alle difficoltà e ai ritardi che sono stati riscontrati per quanto riguarda la predisposizione della relazione tecnica, richiesta al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento del Senato, dalla 5^a Commissione permanente, nella seduta del 19 febbraio scorso. È auspicabile pertanto che l'audizione odierna possa contribuire a sciogliere i complessi nodi finanziari di una

provvedimento che, per la sua rilevanza sociale, è oggetto della massima attenzione da parte di tutte le componenti politiche della Commissione.

L'avvocato SASSI precisa preliminarmente che la quantificazione degli oneri derivanti dalle normative attualmente vigenti in materia di benefici pensionistici spettanti ai lavoratori esposti all'amianto, effettuata dall'INPS, si basa essenzialmente sulla ricognizione dei benefici già concessi, dei procedimenti amministrativi, relativi a tale materia, ancora *in itinere* presso l'Istituto, del contenzioso giurisdizionale pendente, nonché dei dati disponibili presso l'INAIL, relativi ai riconoscimenti di esposizione all'amianto per periodi ultradecennali già concessi o in corso di trattazione.

La valutazione degli oneri ha richiesto, sul piano metodologico, la formulazione di specifiche ipotesi in ordine alla probabilità di accoglimento delle domande di riconoscimento attualmente in trattazione, nonché in merito all'esito favorevole per gli interessati delle controversie giurisdizionali dagli stessi attivate, pari allo stato attuale a 13.200 giudizi.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 127 del 2002, nel sancire la spettanza dei sopraccitati benefici anche ai lavoratori delle Ferrovie dello Stato esposti alla contaminazione dell'amianto, ha incrementato ulteriormente la platea degli aventi diritto a tali prestazioni. Anche i numerosi atti di indirizzo succedutisi nella materia in questione, relativamente a specifici complessi aziendali, hanno sortito effetti non indifferenti sul piano economico-finanziario.

Le risultanze contabili relative all'anno 2002 hanno evidenziato che il numero di trattamenti pensionistici, per i quali sono stati attribuiti i benefici previsti dalle normative relative all'esposizione all'amianto, è pari a 41.650 unità, per un corrispondente onere pari a 658 milioni di euro. Nel corso del 2003 le pensioni liquidate con i benefici in questione risultano pari a 7.000 unità, alle quali si aggiungeranno gradualmente anche i trattamenti pensionistici derivanti dalle istanze presentate – circa 9700 – attualmente in fase istruttoria presso le sedi dell'INPS.

Per una proiezione statistica sufficientemente attendibile, è necessario considerare anche i trattamenti pensionistici che deriveranno dai riconoscimenti concessi dall'INAIL – attualmente pari a 84.000 unità – atteso che al progressivo raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi da parte degli interessati conseguirà il diritto per gli stessi all'ottenimento dei relativi benefici pensionistici. A tali procedimenti amministrativi, già ultimati presso l'INAIL, bisogna aggiungere anche quelli attualmente *in itinere* presso lo stesso Istituto, pari a 34.000 unità.

L'evoluzione degli oneri derivanti dalle diverse situazioni esaminate sarà influenzata da diversi fattori, quali la dinamica demografica della collettività, l'evoluzione degli oneri individuali ed infine lo scaglionamento negli anni successivi delle nuove liquidazioni di pensione.

Da un punto di vista metodologico si è ritenuto necessario ipotizzare che le domande attualmente in giacenza presso l'INPS vengano tutte accolte e che il relativo accesso ai benefici pensionistici si perfezioni nel

corso del biennio 2003 – 2004. È stato inoltre ipotizzato che il contenzioso attualmente pendente abbia un esito favorevole per gli interessati nel 25 per cento dei giudizi in essere, ed inoltre che i riconoscimenti già concessi dall'INAIL diano luogo a benefici pensionistici nella totalità dei casi. È stato inoltre necessario assumere, quale ulteriore elemento ipotetico, che la percentuale di accoglimento delle domande di riconoscimento attualmente in trattazione presso l'INAIL sia pari al 40 per cento.

Sulla base del sopra descritto impianto metodologico complessivo, è stato possibile effettuare una quantificazione dei presumibili oneri annuali, fino all'anno 2015, partendo dai 798 milioni di euro per l'anno in corso, fino ad un picco di 1.177 milioni di euro nel 2009 che decrescono fino a raggiungere gli 804 milioni nel 2015.

L'oratore, dopo aver messo a disposizione dei Commissari un prospetto recante i sopracitati dati, anno per anno, si sofferma sulla modifica dell'attuale disciplina delle prestazioni previdenziali spettanti ai lavoratori esposti all'amianto, prefigurata nell'ambito dello schema di testo unificato attualmente all'esame della Commissione, illustrando sinteticamente i principali contenuti di tale normativa.

Riguardo agli effetti economici della stessa è necessario, sul piano metodologico nonché su quello sostanziale, effettuare una ricognizione della situazione dei lavoratori già destinatari dei benefici previsti dalla disciplina attualmente in vigore, diversificando tale analisi da quella inerente alle nuove categorie di aventi diritto, che dovrebbero sorgere per effetto dell'estensione della platea operata dal sopracitato schema di testo unificato.

In particolare, riguardo ai lavoratori già destinatari di benefici alla stregua della normativa vigente, il nuovo quadro normativo prefigurato nell'ambito dello schema di testo unificato non implica alcuna significativa variazione di oneri rispetto all'attuale situazione, mentre, relativamente alle nuove categorie di beneficiari, la disciplina prospettata è suscettibile di determinare sensibili conseguenze sul piano economico-finanziario. La platea dei nuovi beneficiari – precisa l'oratore – è costituita essenzialmente dai dipendenti delle Ferrovie dello Stato, dai lavoratori marittimi, nonché da ulteriori tipologie di lavoratori quali ad esempio i vigili del fuoco e militari, afferenti, peraltro, a gestioni previdenziali diverse dall'INPS.

Non essendo disponibili dati informativi idonei ad una puntuale individuazione dei potenziali beneficiari, si è fatto ricorso alle indicazioni ricevute a tal riguardo dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla stregua delle quali si evince che la platea dei beneficiari, appartenenti alle categorie dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato e dei lavoratori marittimi, può essere stimata in circa 10.000 interessati. Tale dato – a giudizio dell'oratore approssimato per difetto – consente una prima quantificazione orientativa, effettuata tuttavia sulla base di taluni elementi ipotetici, quali l'entrata in vigore della nuova normativa nel 2004, l'ottenimento dei benefici con effetto immediato da parte di un terzo degli interessati – in relazione a requisiti già maturati all'atto della approvazione della legge – e l'accesso graduale ai benefici da parte dei residui due terzi degli aventi diritto, nell'arco di dieci anni.

L'oratore mette a disposizione della Commissione un prospetto recante la quantificazione degli oneri derivanti dalla nuova normativa inerente alla concessione di benefici pensionistici ai lavoratori esposti all'amianto, relativamente al lasso di tempo 2004 - 2015. Da tali dati emerge che i maggiori oneri derivanti dalla disciplina del testo unificato ammontano a 34 milioni di euro per il 2004 e successivamente aumentano progressivamente, fino a raggiungere i 156 milioni di euro per il 2014, mentre negli anni successivi l'ammontare di tale cifra è destinato a scendere progressivamente.

A conclusione della sua esposizione, l'avvocato Sassi precisa che gli oneri in questione sono riferibili esclusivamente ai lavoratori attualmente iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS.

Seguono domande e richieste di chiarimenti.

Il senatore Tommaso SODANO chiede se, in sede di elaborazione delle previsioni e delle proiezioni relative agli oneri derivanti dalle possibili modifiche della normativa previdenziale per i lavoratori esposti all'amianto, sia stata considerata anche l'eventuale riduzione del periodo minimo di esposizione, attualmente fissato, come è noto, in dieci anni.

L'avvocato SASSI precisa che le proiezioni relative agli oneri per i prossimi anni sono state effettuate sulla base dello schema di testo unificato attualmente all'esame della Commissione, che, per quanto riguarda il periodo di esposizione, conferma la legislazione vigente.

Il senatore PIZZINATO osserva che, in base ai dati contenuti nei documenti consegnati dal Commissario straordinario dell'INPS, sono circa 27 mila i lavoratori che hanno ottenuto il riconoscimento dell'esposizione, per un periodo inferiore ai dieci anni. Sarebbe pertanto utile disporre di proiezioni sugli oneri finanziari per gli anni a venire basate sull'ipotesi di adottare la normativa vigente per i lavori usuranti, con l'attribuzione di un coefficiente pari a 1,20 per i periodi di esposizione fino a cinque anni, e di un coefficiente pari a 1,25 per i periodi compresi tra cinque e dieci anni. La modulazione dei coefficienti in base alla durata dell'esposizione potrebbe infatti comportare delle variazioni della spesa complessiva, da considerare attentamente ai fini della formulazione delle disposizioni di copertura finanziaria.

Un altro problema – prosegue il senatore Pizzicato – riguarda poi la copertura finanziaria della legislazione vigente in materia di previdenza per i lavoratori esposti all'amianto. A tale proposito, occorre ricordare che l'articolo 39, comma 3, della legge finanziaria per il 2003 ha trasferito all'INPS una quota dei fondi non utilizzati per l'elevamento a 516,46 euro mensili delle pensioni dei soggetti disagiati, nella misura di 640 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 658 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, per i maggiori oneri derivanti dall'articolo 18, comma 8, della legge 31 luglio 2002, n. 179, recante la

regolarizzazione degli atti di indirizzo emanati, nel corso dell'anno 2000, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sempre in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto. Occorrerebbe però capire se tali somme siano sufficienti a fare fronte al fabbisogno effettivo: un tale accertamento – che l'INPS, ove non abbia già provveduto, dovrebbe effettuare – sarebbe molto utile anche ai fini dell'attività dei competenti organismi parlamentari per la verifica della congruità della quantificazione degli oneri e della copertura finanziaria delle disposizioni che verranno introdotte in materia di previdenza per i lavoratori esposti all'amianto.

La dottoressa DE STEFANIS fa presente che la normativa in materia di lavori usuranti è operante solo per la parte relativa ai lavori definiti particolarmente usuranti, mentre, per gli altri aspetti, il quadro normativo di attuazione è ancora lacunoso.

L'avvocato SASSI, dopo avere manifestato forti perplessità su taluni atti di indirizzo, che a suo avviso hanno determinato notevoli e non sempre giustificate disparità di trattamento tra i lavoratori, assicura il senatore Pizzinato che l'INPS è senz'altro in grado di svolgere gli accertamenti sollecitati nel suo intervento.

Il senatore BATTAFARANO osserva che è comunque necessario procedere ad una valutazione dell'impatto finanziario degli emendamenti già presentati in Commissione, e riferiti allo schema di testo unificato, che rideterminano sia il periodo di esposizione sia il relativo coefficiente, per l'attribuzione dei benefici previdenziali. Per questi aspetti, ovviamente, il contributo conoscitivo dell'INS potrà essere molto importante.

Rileva quindi che le difficoltà del Governo e del Parlamento ad avviare a soluzione la spinosa questione della normativa previdenziale in materia di esposizione all'amianto ha indotto molti lavoratori a rivolgersi alla magistratura, chiamando in giudizio l'INPS. Sarebbe bene pertanto sapere se l'Istituto ha calcolato l'incidenza delle spese processuali che è costretto a sostenere in questo specifico ambito, dato che anche questo elemento deve essere tenuto presente per valutare i costi prodotti dalla legislazione vigente e dalle sue lacune.

L'avvocato SASSI fa presente al senatore Battafarano che la presenza di un'avvocatura interna all'INPS rende trascurabili gli oneri finanziari derivanti dal contenzioso giudiziario

Il senatore FABBRI, relatore sui disegni di legge n. 229 e connessi, in materia di previdenza per i lavoratori esposto all'amianto, sottolinea che lo schema di testo unificato elaborato dalla Commissione introduce requisiti molto rigorosi per l'accertamento della condizione di esposizione, a partire dal riferimento alla concentrazione media annua non inferiore alle 100 fibre/litro, e pertanto non ritiene del tutto condivisibili taluni

spunti critici, che gli sembra di aver colto nel corso dell'esposizione dell'avvocato Sassi, circa la maggiore onerosità delle norme all'esame della Commissione.

La dottoressa DE STEFANIS precisa che, ancorché non previsto nella normativa vigente, il riconoscimento dell'esposizione da parte dell'INAIL è basato sull'accertamento di un livello di concentrazione pari o superiore alle 100 fibre/litro. Questo criterio, ripreso anche nello schema di testo unificato, è ormai acquisito anche in ambito giurisprudenziale ed è stato recentemente ribadito anche dalla Corte di Cassazione, in contrasto con gli orientamenti, ormai minoritari, che fanno invece riferimento alla cosiddetta esposizione ambientale.

Rispondendo ad un quesito del senatore VANZO, l'avvocato SASSI conferma che vengono accolti circa il 25 per cento dei ricorsi presentati avverso il diniego del riconoscimento dell'esposizione da parte dell'INAIL. Ormai, i giudici tendono a riconoscere senz'altro l'esposizione quando viene accertata una concentrazione pari o superiore alle 100 fibre/litro e, per le verifiche tecniche, si avvalgono delle strutture competenti delle ASL. Poiché l'INAIL opera in modo estremamente rigoroso, i casi di riconoscimento dell'esposizione a seguito di ricorso dell'interessato sono diventati ormai piuttosto rari.

Il senatore PIZZINATO osserva che, poiché il beneficio previdenziale di cui alla legge n. 257 del 1992 e successive modificazioni non è cumulabile con altre analoghe misure di pensionamento anticipato, l'INPS è in condizione di accertare, tramite il Casellario, se vi sono tra i pensionati che hanno ottenuto il riconoscimento dell'esposizione all'amianto soggetti che fruiscono impropriamente di altri analoghi benefici. Un tale accertamento potrebbe risultare molto utile ai fini del contenimento degli oneri a carico della finanza pubblica.

Il dottor GIOVANNUZZI precisa che ai fini dell'accertamento richiesto dal senatore Pizzinato, i dati in possesso dell'INPS dovrebbero essere confrontati con quelli in possesso dell'INAIL, relativi al riconoscimento dell'esposizione.

L'avvocato SASSI assicura il senatore Pizzinato che l'INPS procederà a tutti gli accertamenti necessari ai fini di una piena e corretta applicazione della legislazione vigente in materia di previdenza per i lavoratori esposti all'amianto.

Poiché non vi sono altre richieste di intervenire, il PRESIDENTE ringrazia il Commissario straordinario dell'INPS e i suoi collaboratori e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

GIOVEDÌ 3 LUGLIO 2003

Presidenza del Presidente
Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 14,05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente BIANCO esprime sentimenti di cordoglio per la scomparsa, avvenuta nella giornata di ieri, del prefetto Masone, Segretario generale del CESIS, e ne ricorda le grandi doti umane e professionali di cui ha dato prova in tutti gli importanti incarichi che è stato chiamato e ricoprire.

Il Comitato si associa alle parole del Presidente.

Il Presidente BIANCO propone la costituzione del Comitato in giudizio innanzi alla Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 87 del 1953, per resistere al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte d'assise d'appello di Roma, dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 209 del 2003, notificata il 23 giugno scorso.

Dopo interventi del senatore BRUTTI e del deputato GAMBA, il Comitato approva la proposta di costituzione in giudizio.

Il Comitato concorda successivamente sul nominativo dell'avvocato cui affidare la rappresentanza in giudizio, e dà mandato al Presidente di provvedere ai connessi adempimenti.

Il Presidente rende successivamente alcune comunicazioni al Comitato.

La seduta termina alle ore 14,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

GIOVEDÌ 3 LUGLIO 2003

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle ore 8,45 alle ore 9.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 3 LUGLIO 2003

217^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Folgora e per le politiche agricole e forestali Delfino.

La seduta inizia alle ore 9,20.

(1973) Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Molinari; Volonté ed altri; Misuraca e Amato; Losurdo ed altri; De Ghislanzoni Cardoli ed altri; Pecoraro Scanio ed altri; Marini ed altri

(Parere alla 9^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame degli emendamenti e rinvio. Esame delle proposte 1.3, 2.3, 2.24, 3.1 e 3.2. Parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Si riprende l'esame del testo sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente AZZOLLINI richiama la proposta di parere, già illustrata nella seduta precedente, nonché le considerazioni del Governo e le dichiarazioni di voto dei membri della Sottocommissione, espresse al riguardo. Fa, quindi, presente, la necessità di apportare alcune lievi correzioni al suddetto schema di parere, per meglio precisare e coordinare tra loro le condizioni ivi indicate. Propone, pertanto, di riformulare lo schema medesimo nel seguente modo: «La Commissione programmazione econo-

mica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, alle seguenti condizioni rese, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

a) che, al comma 6 dell'articolo 3, le parole: «nei limiti delle dotazioni organiche complessive», siano sostituite con le altre: «nei limiti delle dotazioni organiche effettivamente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

b) che dopo il comma 3 dell'articolo 4 venga aggiunto il seguente: «3-bis. Lo schema di decreto, corredato di idonea relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario. Qualora sia concessa, ai sensi del presente comma, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'adozione del decreto sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di trenta giorni, ovvero quello prorogato ai sensi del periodo precedente, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto può comunque essere adottato. Il decreto è adottato con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e deve conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui esse formulano identiche condizioni.»;

c) che il primo periodo del comma 6 dell'articolo 4 venga sostituito con l'altro: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo forestale dello Stato può chiedere di transitare, ove consentito dalle singole normative regionali e comunque nell'ambito di un contingente di unità il cui onere corrispondente annuo a regime sia non superiore a 10 milioni di euro, nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione ove presta servizio.»;

d) che al comma 6, dell'articolo 4, il secondo ed il terzo periodo siano sostituiti dal seguente: «La dotazione organica del Corpo forestale dello Stato è conseguentemente ridotta in misura corrispondente alle unità di personale che esercitano la facoltà prevista dal presente comma».

e) che, nel comma 7 dell'articolo 4, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» vengano aggiunte, in fine, le altre: «con il decreto di cui al comma 3 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.»

f) che, nel comma 1 dell'articolo 5 sia aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai componenti dell'organismo di coordinamento non compete alcuna indennità o compenso né rimborso spese».

Osserva, infine, che il parere non ostativo sul comma 4 dell'articolo 4 è reso nel presupposto che, a legislazione vigente, gli Enti parco provvedono alla gestione delle riserve naturali con proprie disponibilità di bilancio.

La Sottocommissione approva, quindi, a maggioranza, la proposta del Presidente.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti.

Il relatore TAROLLI riferisce, per quanto di competenza, sugli emendamenti al disegno di legge in titolo, segnalando le proposte 1.3, 2.3, 2.24, 3.1, 3.2, 4.17, 4.18, 4.15, 4.16, 5.8, 5.7, 5.0.1, 6.1, 6.2 e 6.16 in quanto sembrano comportare maggiori oneri senza prevedere una idonea copertura finanziaria. In merito agli emendamenti 3.5 e 3.8, segnala che sembrano implicare maggiori oneri (ove comportino un ampliamento delle fattispecie previste dall'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 804 del 1948) e comunque, analogamente all'emendamento 3.10, sembrano configurare una copertura sugli ordinari stanziamenti di bilancio, in violazione delle norme di contabilità di Stato.

Occorre, poi, valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 2.23, 3.13 (con particolare riferimento alla compatibilità della clausola di invarianza degli oneri con la previsione di convenzioni con Istituzioni Universitarie), 4.14, 5.5, 6.6 (limitatamente al capoverso 6), 6.12 (limitatamente al capoverso 6), 6.4, 6.10, 6.13 e 6.15. In merito all'emendamento 4.35, essendo volto a sopprimere disposizioni onerose, segnala che occorre valutare l'opportunità di condizionare il parere alla soppressione del comma 7 che ne prevede la copertura finanziaria. In relazione al parere sul testo, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 4.22, 4.23, 4.9 (anche con riferimento agli effetti finanziari connessi ai trattamenti economici conseguenti all'inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome), analogo alle proposte 4.21, 4.20 e 4.29, nonché gli emendamenti 4.6, 4.12, 4.8, 4.26, 4.4, 4.42, 4.31, 4.32 e 4.2 (per il quale la copertura dovrebbe essere disposta permanentemente), analogo alla proposta 4.3.

Con riferimento agli emendamenti 6.6 (limitatamente al capoverso 5), 6.12 (limitatamente al capoverso 5), 6.3 e 6.11, volti a modificare le piante organiche attualmente vigenti per istituire la dirigenza a livello provinciale, fa presente che occorre valutare l'opportunità di richiedere una relazione tecnica al fine di quantificarne gli oneri; in merito alla copertura finanziaria degli stessi emendamenti segnala che si provvede rendendo indisponibili un numero di posti equivalente sul piano finanziario. Al riguardo, osserva che posto che gli stanziamenti relativi alle retribuzioni del personale del Corpo forestale dello Stato sono determinati in relazione al personale in servizio (non in funzione delle piante organiche di diritto) e che le posizioni dirigenziali, cui corrisponde l'effettivo stanziamento di risorse nel bilancio a legislazione vigente, sono occupate, il meccanismo

di compensazione previsto non sembra idoneo a determinare effettivi risparmi di spesa. Tali risparmi non appaiono dunque conseguibili qualora tutte le posizioni dirigenziali, cui corrisponde l'effettivo stanziamento di risorse nel bilancio a legislazione vigente, risultino occupate.

Rileva, infine, che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il senatore MARINO, in relazione all'emendamento 6.15, rileva, per quanto di competenza, che esso non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato in quanto «le unità operative territoriali» dipendenti dai «centri operativi antincendi boschivi» esistono già dal 1975 ed operano sulla base delle ordinarie dotazioni organiche e strumentali del Ministero delle politiche agricole e forestali, destinate alla lotta gli incendi boschivi e alle emergenze di protezione civile.

Precisa, quindi, che l'emendamento introduce una mera modifica formale, in quanto il testo dell'articolo 7, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353 (ossia la norma citata dall'emendamento stesso), si limita a richiamare i soli centri operativi antincendio boschivi e non anche le strutture territoriali dipendenti dai suddetti centri operativi. Questi ultimi, mai abrogati, continuano ad operare sul territorio (e continueranno a farlo nel futuro), sulla base delle autorizzazioni di spesa previste nel bilancio annuale dello Stato per i centri operativi medesimi. L'emendamento 6.15 mira, quindi, a sanare una lacuna legislativa meramente formale ed è privo di effetti finanziari sul bilancio dello Stato.

Il presidente AZZOLLINI, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori in Assemblea, chiede al Governo di esprimere il proprio avviso sugli emendamenti 1.3, 2.3, 2.24, 3.1 e 3.2 segnalati dal relatore in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri privi della corrispondente copertura finanziaria.

Il sottosegretario MOLGORA esprime avviso conforme al relatore.

Il PRESIDENTE, sulla base delle osservazioni fin qui formulate, propone di esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3, 2.3, 2.24, 3.1 e 3.2, rinviando il seguito dell'esame dei restanti emendamenti ad altra seduta

La Sottocommissione approva, quindi, la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene, pertanto, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

